

CCXXX.

TORNATA DI MARTEDÌ 22 MAGGIO 1928

ANNO VI

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASERTANO.

INDICE.

	<i>Pag.</i>		<i>Pag.</i>
Congedi	9019	Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 febbraio 1928, n. 645, che approva la convenzione per la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia Aosta-Pre' S. Didier . .	9022
Nomina di Senatori (<i>Annunzio</i>)	9019	Assegnazione a Sua Altezza Reale il Principe Filiberto di Savoia-Genova, Duca di Pistoia, di un appannaggio di lire duecentomila annue	9022
Autorizzazioni a procedere (<i>Annunzio di domande</i>)	9019	Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2655, contenente disposizioni sugli Istituti di case popolari	9022
Disegni di legge (<i>Approvazione</i>):		Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 novembre 1927, n. 2461, che apporta modificazioni alla legge 29 giugno 1909, n. 364, per le antichità e belle arti	9023
Autorizzazione agli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa dei depositi e prestiti a ricevere in conto corrente dal Banco di Sicilia, dalla Cassa di risparmio del Banco stesso, e dalla Cassa di risparmio Vittorio Emanuele per le provincie siciliane, la somma di lire 10,000,000 da mutuarsì al comune di Palermo per opere di sistemazione idrica della città; e autorizzazione al Governo del Re a raccogliere e coordinare in testo unico le disposizioni legislative in materia di prestiti della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.	9019	Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 13, che proroga il termine stabilito per la presentazione e l'esame delle domande per la iscrizione nell'albo degli ingegneri e degli architetti	9023
Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 374, che provvede alla cessazione dell'applicazione, alla Banca italiana di credito e valori, del Regio decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1832, convertito in legge con la legge 16 giugno 1927, numero 1153	9021	Conversione in legge del Regio decreto 17 novembre 1927, n. 2340, relativo al conferimento di un posto di gruppo A nel ruolo del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità . .	9023
Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2796, che aumenta l'assegnazione annua concessa alla nave-scuola marinaretti « Scilla » .	9021	Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2453, concernente provvedimenti relativi all'Istituto nazionale L. U. C. E. per la propaganda e cultura a mezzo della cinematografia	9023
Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 dicembre 1927, n. 2724, riflettente la proroga del termine per l'applicazione nella Colonia Eritrea e nella Somalia dell'ordinamento amministrativo contabile per le colonie .	9021	Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 410, concernente il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui da concedersi per la bonifica integrale del territorio della provincia di Rovigo . .	9024

<i>Pag.</i>	<i>Pag.</i>		
Conversione in legge del Regio decreto 25 febbraio 1928, n. 411, recante modificazioni alla competenza amministrativa per la definizione delle trasgressioni in materia di tasse	9024	Assegnazione a Sua Altezza Reale il Principe Filiberto di Savoia-Genova, Duca di Pistoia, di un appannaggio di lire duecentomila annue	9047
Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 gennaio 1928, n. 551, che porta varianti e aggiunte al testo unico delle disposizioni legislative su l'ordinamento del Corpo Reale Equipaggi Marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina	9024	Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2655, contenente disposizioni sugli Istituti per case popolari	9047
Disegno di legge (Discussione):		Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 novembre 1927, n. 2461, che apporta modificazioni alla legge 29 giugno 1909, n. 364, per le antichità e belle arti	9047
Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1928 al 30 giugno 1929	9026	Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 13, che proroga il termine stabilito per la presentazione e l'esame delle domande per la iscrizione nell'albo degli ingegneri e degli architetti	9047
FANI	9026	Legge unica della caccia	9048
CELESIA	9031	Modificazione alla legge doganale in vigore.	9048
FERA	9035	Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1928 al 30 giugno 1929	9048
ZIMOLO	9040	Conversione in legge del Regio decreto 17 novembre 1927, n. 2340, relativo al conferimento di un posto di gruppo A nel ruolo del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità	9049
GRANDI, <i>sottosegretario di Stato</i>	9043	Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2453, concernente provvedimenti relativi all'Istituto nazionale L. U. C. E. per la propaganda e cultura a mezzo della cinematografia	9049
Disegni di legge (Votazione segreta):		Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 410, concernente il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui da concedersi per la bonifica integrale del territorio della provincia di Rovigo.	9049
Autorizzazione agli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa dei depositi e prestiti a ricevere, in conto corrente dal Banco di Sicilia, dalla Cassa di risparmio del Banco stesso, e dalla Cassa di risparmio Vittorio Emanuele per le provincie siciliane, la somma di lire 10,000,000 da mutuarsì al comune di Palermo per opere di sistemazione idrica della città; e autorizzazione al Governo del Re a raccogliere e coordinare in testo unico le disposizioni legislative in materia di prestiti della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.	9047	Conversione in legge del Regio decreto 25 febbraio 1928, n. 411, recante modificazioni alla competenza amministrativa per la definizione delle trasgressioni in materia di tasse	9049
Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 374, che provvede alla cessazione dell'applicazione, alla Banca italiana di credito e valori, del Regio decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1832, convertito in legge con la legge 16 giugno 1927, numero 1153	9047	Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 gennaio 1928, n. 551, che porta varianti e aggiunte al testo unico delle disposizioni legislative del Corpo Reale Equipaggi Marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina	9049
Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2796, che aumenta l'assegnazione annua concessa alla nave scuola marinaretti « Scilla »	9047	Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1928 al 30 giugno 1929	9049
Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 dicembre 1927, n. 2724, riflettente la proroga del termine per l'applicazione nella Colonia Eritrea e nella Somalia dell'ordinamento amministrativo contabile per le colonie.	9047	Relazioni (Presentazione):	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 febbraio 1928, n. 645, che approva la convenzione per la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia Aosta-Pre' S. Didier	9047	LEICHT: Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, numero 2574, relativo alla costituzione dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni	9025

LEICHT: Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2616, concernente il limite di emissione per le cartelle dell'Istituto italiano di credito fondiario	9025
DE MARTINO: Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 aprile 1928, numero 840, riguardante la concessione di assegni speciali alla vedova del maresciallo d'Italia Armando Diaz . . .	9026
— Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1928, n. 20, concernente provvedimenti per lo sviluppo edilizio e per le nuove costruzioni . .	9026
GABBI: Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1927, n. 2341, concernente la soppressione dell'Ente nazionale per l'educazione fisica e passaggio all'Opera Nazionale « Balilla » delle funzioni già ad esso attribuite.	9026
GEREMICCA: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1927, n. 2192, concernente operazione di conto corrente fra la Cassa depositi e prestiti e la Cassa di risparmio delle provincie lombarde per finanziamento a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato . . .	9026
GENOVESI: Ampliamento e facilitazioni delle operazioni di mutuo della Cassa depositi e prestiti	9026
— Disposizioni circa la garanzia per un mutuo di lire 60 milioni concesso alla Società Generale Elettrica della Sicilia.	9026
D'AMBROSIO: Conversione in legge del Regio decreto 22 dicembre 1927, n. 2454, relativo alla proroga della validità delle liste dei giurati in vigore nell'anno 1926	9026
DUDAN: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 aprile 1928, n. 737, concernente provvedimenti fiscali a favore della città e del territorio di Fiume.	9026

salute, Gorini, di giorni 2; per ufficio pubblico: Serpieri, di giorni 2; Salvi, di 2; Farina Mattia, di 3; Savini, di 1; Crollalanza, di 5; Olivi, di 5; Severini, di 2.

(Sono concessi).

Nomina di Senatori.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera che il Capo del Governo, con lettera in data di ieri, comunica che Sua Maestà il Re si è compiaciuto di nominare, su proposta del Primo Ministro e Capo del Governo, a senatori del Regno: Appiani dottore Giovanni, procuratore generale della Corte di Cassazione del Regno; Cittadini Arturo, generale di corpo d'armata; Montuori Luca, generale d'armata; Salandra professore avvocato Antonio, deputato al Parlamento.

Domande di autorizzazione a procedere.

PRESIDENTE. Il ministro della giustizia ha trasmesso le domande di autorizzazione a procedere:

contro il deputato Orsolini-Cencelli per diffamazione e ingiurie;

contro il deputato Ventrella Tommaso per diffamazione.

Saranno inviate alla Giunta permanente.

Approvazione del disegno di legge: Autorizzazione agli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa dei depositi e prestiti a ricevere in conto corrente dal Banco di Sicilia, dalla Cassa di risparmio del Banco stesso, e dalla Cassa di risparmio Vittorio Emanuele per le provincie siciliane, la somma di lire 10,000,000 da mutuarsì al comune di Palermo per opere di sistemazione idrica della città; e autorizzazione al Governo del Re a raccogliere e coordinare in testo unico le disposizioni legislative in materia di prestiti della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Autorizzazione agli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti a ricevere in conto corrente dal Banco di Sicilia, dalla Cassa di risparmio del Banco stesso, e dalla Cassa di risparmio Vittorio Emanuele per le provincie siciliane, la somma di lire 10,000,000 da mutuarsì al comune di Palermo per opere di sistemazione idrica della città; e autorizzazione al Governo del

La seduta comincia alle 16.

MANARESI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo: per motivi di famiglia gli onorevoli: Fabbri, di giorni 2; Torre Edoardo, di 5; Gay Silvio, di 2; De Grecis, di 5; Sardi di 5; Ranieri, di 4; Marescalchi, di 5; Pirrone, di 5; Bigliardi, di 1; Raggio, di 5; per motivi di

Re a raccogliere e coordinare, in testo unico, le disposizioni legislative in materia di prestiti della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

Se ne dia lettura.

MANARESI, segretario, legge. (V. *Stampato* n. 1906-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli.

Art. 1.

Gli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti sono autorizzati a ricevere in conto corrente, al tasso del 6.50 per cento all'anno, dal Banco di Sicilia, dalla Cassa di risparmio di detto Banco, dalla Cassa di risparmio Vittorio Emanuele per le provincie siciliane, sia unitamente che separatamente, la somma di lire dieci milioni per mutuarla a loro volta al comune di Palermo, in esecuzione dell'articolo 3 del Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1420, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1262, che viene, pertanto, modificata in conformità delle disposizioni contenute nella presente legge.

All'operazione è applicabile il secondo comma dell'articolo 16 della legge 11 dicembre 1910, n. 855.

Nei riguardi del conto corrente predetto la presente autorizzazione vale, per gli Enti anzidetti, a tutti gli effetti, anche in deroga alle rispettive disposizioni statutarie.

(È approvato).

Art. 2.

I versamenti in conto corrente saranno effettuati dagli Istituti sovventori, di volta in volta, su richiesta degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti, al Banco di Sicilia, presso la competente sezione di Regia tesoreria provinciale, in base a mandati emessi dagli Istituti stessi a favore del comune di Palermo, e serviranno alla copertura dei mandati stessi.

(È approvato).

Art. 3.

Il mutuo che, a termini dell'articolo 1 della presente legge, gli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e

prestiti faranno al comune di Palermo, sarà concesso all'interesse del 6.50 per cento all'anno, con ammortamento in 50 anni e con il concorso governativo stabilito dal Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1420, su citato.

Per tutto quanto non sia disposto dalla presente legge si applicano al detto mutuo le disposizioni che regolano i mutui degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti.

(È approvato).

Art. 4.

La delegazione rilasciata dal comune a favore degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti sarà da questi depositata presso il Banco di Sicilia, al quale il comune pagherà direttamente e in corrispondenza alle scadenze delle sovrimposte comunali le singole rate bimestrali, il cui ammontare sarà poi, a cura del Banco suddetto, ripartito in proporzione degli anticipi fatti, con le altre Casse sovventrici, senza intervento della Cassa depositi e prestiti quale amministratrice degli Istituti di previdenza, nei rapporti di dare e di avere intercedenti tra il Banco e il comune, e restando inteso che, per tutto il periodo durante il quale rimarrà vigente il conto corrente, il contributo statale sarà pagato dal Ministero dell'interno direttamente al Banco di Sicilia, che curerà di ripartirlo in proporzione degli anticipi fatti, come sopra.

(È approvato).

Art. 5.

Fermo rimanendo il piano di ammortamento di cui all'articolo 3 nei rapporti fra il comune e gli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti, questi, decorsi sei anni dall'inizio dell'ammortamento, avranno facoltà di consentire l'anticipato rimborso qualora gli enti anticipatori di cui all'articolo 1 ne avranno fatto richiesta sei mesi prima della scadenza del sessennio.

Decorsi dodici anni dall'inizio dell'ammortamento, l'operazione di conto corrente potrà ulteriormente essere prorogata di sei anni in sei anni, a condizione che fra gli Istituti di previdenza e gli Enti anticipatori sia intervenuto, sei mesi prima della scadenza del sessennio in corso, l'accordo.

(È approvato).

Art. 6.

Per il regolamento dei rapporti nascenti dalla presente legge tra gli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti e gli Enti anticipatori, le disposizioni della presente legge sostituiscono, in ogni effetto, la formale convenzione, e le eventuali particolarità che occorresse definire saranno stabilite per semplice corrispondenza.

(È approvato).

Art. 7.

Il Governo del Re è autorizzato a raccogliere e coordinare in testo unico, integrando e modificandole in quanto occorra, le disposizioni legislative in materia di prestiti della Direzione Generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

(È approvato).

Art. 8.

La presente legge andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 374, che provvede alla cessazione dell'applicazione, alla Banca italiana di credito e valori, del Regio decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1832, convertito in legge con la legge 16 giugno 1927, n. 1153.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 374, che provvede alla cessazione dell'applicazione, alla Banca Italiana di credito e valori, del Regio decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1832, convertito in legge con la legge 16 giugno 1927, n. 1153.

Se ne dia lettura.

MANARESI, segretario, legge. (V. Stampato n. 1952-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 374, relativo alla cessazione dell'applicazione, alla Banca Italiana di credito e valori, del Regio decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1832, convertito in legge con la legge 10 giugno 1927, n. 1153 ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2796, che aumenta l'assegnazione annua concessa alla nave-scuola marinaretti « Scilla ».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2796, che aumenta l'assegnazione annua concessa alla nave-scuola marinaretti « Scilla ».

Se ne dia lettura.

MANARESI, segretario, legge. (V. Stampato n. 2007-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2796, che aumenta l'assegnazione annua concessa alla nave-scuola marinaretti « Scilla ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 dicembre 1927, n. 2724, riflettente la proroga del termine per l'applicazione nella Colonia Eritrea e nella Somalia dell'ordinamento amministrativo contabile per le colonie.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 dicembre 1927, n. 2724, riflettente la proroga del termine per l'applicazione nella colonia

Eritrea e nella Somalia dell'ordinamento amministrativo contabile per le colonie.

Se ne dia lettura.

MANARESI, *segretario, legge*. (V. *Stampato*, n. 1994-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 dicembre 1927, n. 2724, riflettente la proroga del termine per l'applicazione nella Colonia Eritrea e nella Somalia dello ordinamento amministrativo contabile per le colonie ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 febbraio 1928, n. 645, che approva la convenzione per la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia Aosta-Pre' S. Didier.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: conversione in legge del Regio decreto-legge 23 febbraio 1928, n. 645, che approva la convenzione per la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia Aosta-Prè S. Didier.

Se ne dia lettura.

MANARESI, *segretario, legge*. (V. *Stampato*, n. 1978-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 febbraio 1928, n. 645, che approva e rende esecutoria la convenzione stipulata il 16 febbraio stesso per la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia Aosta-Prè S. Didier ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Assegnazione a Sua Altezza Reale il Principe Filiberto di Savoia-Genova, Duca di Pistoia, di un appannaggio di lire duecentomila annue.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Assegnazione a Sua Altezza Reale il Principe Filiberto di Savoia-Genova, Duca di Pistoia, di un appannaggio di lire duecentomila annue.

Se ne dia lettura.

MANARESI, *segretario, legge*. (V. *Stampato* n. 1980-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« A Sua Altezza Reale il Principe Filiberto di Savoia-Genova, Duca di Pistoia, è assegnato l'appannaggio di lire duecentomila annue.

« La detta somma sarà corrisposta per dodicesimi ed in anticipazione di mese in mese alla persona che sarà delegata dal Principe ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2655, contenente disposizioni sugli istituti per case popolari.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2655, contenente disposizioni sugli Istituti per case popolari.

Se ne dia lettura.

MANARESI, *segretario, legge*. (V. *Stampato* n. 2002-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2655, contenente disposizioni sugli Istituti per case popolari ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 novembre 1927, n. 2461, che apporta modificazioni alla legge 29 giugno 1909, n. 364, per le antichità e belle arti.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1927, n. 2461, che apporta modificazioni alla legge 20 giugno 1909, n. 364, per le antichità e belle arti.

Se ne dia lettura.

MANARESI, *segretario, legge. (V. Stampato n. 1991-A).*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto 24 novembre 1927, n. 2461, che apporta modificazioni alla legge 20 giugno 1909, n. 364, per le antichità e belle arti ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 13, che proroga il termine stabilito per la presentazione e l'esame delle domande per la iscrizione nell'albo degli ingegneri e degli architetti.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 13, che proroga il termine stabilito per la presentazione e l'esame delle domande per la iscrizione negli Albi degli ingegneri e degli architetti.

Se ne dia lettura.

MANARESI, *segretario, legge. (V. Stampato n. 1999-A).*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Procediamo alla discussione dell'articolo unico del quale do lettura.

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 13, circa la proroga del termine stabilito per la presentazione e l'esame delle domande per la iscrizione negli albi degli ingegneri e degli architetti ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 17 novembre 1927, n. 2340, relativo al conferimento di un posto di gruppo A nel ruolo del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 17 novembre 1927, n. 2340, relativo al conferimento di un posto di gruppo A nel ruolo del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità.

Se ne dia lettura.

MANARESI, *segretario, legge. (V. Stampato n. 1996-A).*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Non essendovi oratori scritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Procediamo alla discussione dell'articolo unico del quale do lettura.

« È convertito in legge il Regio decreto 17 novembre 1927, n. 2340, relativo al conferimento di un posto di gruppo A nel ruolo del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2453, concernente provvedimenti relativi all'Istituto Nazionale L. U. C. E. per la propaganda e cultura a mezzo della cinematografia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2453, concernente provvedimenti relativi all'Istituto Nazionale L. U. C. E. per la propaganda e cultura a mezzo della cinematografia.

Se ne dia lettura.

MANARESI, *segretario, legge. (V. Stampato n. 1997-A).*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico del quale do lettura.

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2453, concernente provvedimenti relativi all'Istituto Nazionale L. U. C. E. per la propaganda e cultura a mezzo della cinematografia ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 410, concernente il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui da concedersi per la bonifica integrale del territorio della provincia di Rovigo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 410, concernente il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui da concedersi per la bonifica integrale del territorio della provincia di Rovigo.

Questo disegno di legge è stato modificato dalla Commissione. Consente il Governo che sia discusso nel testo proposto dalla Commissione?

BONCOMPAGNI-LUDOVISI, sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo consente.

PRESIDENTE. Sta bene.

Se ne dia lettura.

MANARESI, segretario, legge. (V. Stampato n. 1960-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori scritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Procediamo alla discussione dell'articolo unico

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 410, concernente il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui da concedersi per la bonifica integrale del territorio della provincia di Rovigo, con la seguente modificazione all'articolo 2: Alle parole lire 500,000 sono sostituite le parole lire 800,000 ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 25 febbraio 1928, n. 411, recante modificazioni alla competenza amministrativa per la definizione delle trasgressioni in materia di tasse.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 411, recante modificazioni alla competenza amministrativa per la definizione delle trasgressioni in materia di tasse.

Se ne dia lettura.

MANARESI, segretario, legge. (V. Stampato n. 1961-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 411, recante modificazioni alla competenza amministrativa per la definizione delle trasgressioni in materia di tasse ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 gennaio 1928, n. 551, che porta varianti e aggiunte al testo unico delle disposizioni legislative su l'ordinamento del Corpo Reale Equipaggi Marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 gennaio 1928, n. 551, che porta varianti ed aggiunte al testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina.

Se ne dia lettura.

MANARESI, segretario, legge. (V. Stampato n. 2009-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico del quale do lettura.

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 gennaio 1928, n. 551, che porta varianti ed aggiunte al testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Prima votazione segreta.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Legge unica della caccia (1661).

Modificazione alla legge doganale in vigore (1915).

Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 (1838).

Si procederà anche alla votazione dei seguenti disegni di legge testè approvati per alzata e seduta:

Autorizzazione agli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa dei depositi e prestiti a ricevere in conto corrente dal Banco di Sicilia, dalla Cassa di risparmio del Banco stesso, e dalla Cassa di risparmio Vittorio Emanuele per le provincie siciliane, la somma di lire 10,000,000 da mutarsi al comune di Palermo per opere di sistemazione idrica della città; e autorizzazione al Governo del Re a raccogliere e coordinare in testo unico le disposizioni legislative in materia di prestiti della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza (1906).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 374, che provvede alla cessazione dell'applicazione, alla Banca italiana di credito e valori, del Regio decreto-legge 6 novembre 1926, numero 1832, convertito in legge con la legge 16 giugno 1927, n. 1153 (1952).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2796, che aumenta l'assegnazione annua concessa alla

nave scuola marinaretti « Scilla » (*Approvato dal Senato*) (2007).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 dicembre 1927, n. 2724, riflettente la proroga del termine per l'applicazione nella Colonia Eritrea e nella Somalia dell'ordinamento amministrativo contabile per le colonie (*Approvato dal Senato*) (1994).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 febbraio 1928, n. 645, che approva la convenzione per la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia Aosta-Pre' S. Didier (1978).

Assegnazione a Sua Altezza Reale il Principe Filiberto di Savoia-Genova, Duca di Pistoia, di un appannaggio di lire duecentomila annue (1980).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2655, contenente disposizioni sugli istituti per case popolari (*Approvato dal Senato*) (2002).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 novembre 1927, n. 2461, che apporta modificazioni alla legge 29 giugno 1909, n. 364, per le antichità e belle arti (*Approvato dal Senato*) (1991).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 13, che proroga il termine stabilito per la presentazione e l'esame delle domande per la iscrizione nell'albo degli ingegneri e degli architetti (*Approvato dal Senato*) (1999).

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Lascерemo le urne aperte.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli Leicht, De Martino, Gabbi, Geremica, Genovesi, D'Ambrosio e Dudan a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

LEICHT. Mi onoro di presentare alla Camera le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2574, relativo alla costituzione dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni. (*Approvato dal Senato*) (1992).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2616, concernente il limite di emissione per le cartelle dell'Istituto italiano di credito fondiario. (*Approvato dal Senato*) (2001).

DE MARTINO. Mi onoro di presentare alla Camera le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 aprile 1928, n. 840, riguardante la concessione di assegni speciali alla vedova del maresciallo d'Italia Armando Diaz (1981).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1928, n. 20, concernente provvedimenti per lo sviluppo edilizio e per le nuove costruzioni. (*Approvato dal Senato*) (2006).

GABBI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul seguente disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1927, n. 2341, concernente la soppressione dell'Ente Nazionale per l'educazione fisica e passaggio all'Opera Nazionale Balilla delle funzioni già ad esso attribuite. (*Approvato dal Senato*) (2008).

GEREMICCA. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul seguente disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1927, n. 2192, concernente operazione di conto corrente fra la Cassa depositi e prestiti e la Cassa di risparmio delle provincie lombarde per finanziamento a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato. (*Approvato dal Senato*) (1990).

GENOVESI. Mi onoro di presentare alla Camera le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Ampliamento e facilitazioni delle operazioni di mutuo della Cassa depositi e prestiti. (1968).

Disposizioni circa la garanzia per un mutuo di lire 60 milioni concesso alla Società generale elettrica della Sicilia (1977).

D'AMBROSIO. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul seguente disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 22 dicembre 1927, n. 2454, relativo alla proroga della validità delle liste dei giurati in vigore nell'anno 1926 (*Approvato dal Senato*) (2005).

DUDAN. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul seguente disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 aprile 1928, n. 737, concernente provvedimenti fiscali a favore della città e del territorio di Fiume (1984).

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

Chiusura della votazione segreta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione segreta, e invito gli onorevoli segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*Gli onorevoli segretari numerano i voti*).

Discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929.

Se ne dia lettura.

MANARESI, segretario, legge. (V. Stampato n. 1837-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Il primo oratore iscritto è l'onorevole Fani. Lo invito a recarsi alla tribuna.

FANI. Onorevoli camerati; col progredire della ricostruzione nazionale sempre più si delinea l'importanza dell'Italia nel giuoco delle forze internazionali, sempre più è nota al mondo la sua ferma e risoluta volontà. Quantunque per la società giuridica internazionale indifferente sia l'organizzazione interna di uno Stato; inquantochè nel campo internazionale ogni Stato si presenta come una entità non dissimile da quella degli altri, pur tuttavia nei rapporti tra le nazioni o per dire con maggiore esattezza, nell'azione singola che uno Stato svolge di fronte agli altri Stati, differente è il tono di questa azione, a seconda della sua organizzazione interna.

Quanto più uno Stato è all'interno debole e disunito, tanto più la sua azione sarà fiacca ed irresoluta.

Lo Stato Fascista, che ha realizzato una meravigliosa unità in tutti i campi, può dare alla sua politica estera una intonazione più precisa e più risoluta.

A differenza dell'Italia, tutte le grandi potenze europee si basano su di una politica estera tradizionale; la loro coscienza nei confronti della politica estera ha avuto uno sviluppo secolare. In Francia essa è intimamente legata con la sua storia che ha creato quella meravigliosa unità che costituisce per accorgimento di grandi uomini politici quali Luigi XII, Richelieu e Mazzarino, ha culminato poi in quelle gloriose imprese di guerra che hanno lasciato nell'anima francese il senso della grandezza

nazionale e del patriottismo più saldo. In Germania la politica estera è sorta dal sovrapporsi di due correnti diverse: una delle quali si ricollega alla idea del Sacro Romano Impero, si basa sulla persistente concezione medioevale, sul frazionamento caotico della Germania, sulle direttive mercantili delle città libere e della Hansa e sembrò affermarsi in forma moderna nel breve liberalismo tedesco del '48, l'altra corrente che ha la sua origine dalla politica dinastica dei duchi del Brandeburgo, ripresa poi dalla Prussia di Federico II e di Bismarck e culminata nella politica mondiale di Guglielmo II.

In Inghilterra la tradizione della sua politica estera ha carattere soprattutto economico-mondiale, e si è costituita e conservata sulla esigua base di una ristretta classe di dirigenti.

L'Italia giovanissima non può avere una tradizione nella politica estera; in essa la si deve ancora formare. Quando il fascismo avrà completato il suo programma educativo, si avrà anche nel campo della politica estera una coscienza superiore a quella degli altri Stati che, per le caratteristiche peculiari del regime, avrà le sue fondamenta sull'edificio granitico di tutto un popolo e, data la corrispondenza perfetta e completa tra Governo e popolo, la tradizione nella politica estera, si formerà in modo più rapido di quel che non si sia formata negli altri Stati.

Questo è il preciso compito del fascismo nel campo internazionale, compito che può riassumersi nella formula: dare all'Italia la Sua politica estera; politica che l'Italia non ha mai avuto e che il fascismo realizzerà precisa, rettilinea, inequivocabile.

Essa, del resto, già la si scorge attraverso l'azione del capo. L'Italia non mendica appoggi o protezioni, non chiede che quanto le è dovuto per il contributo dato dalla sua gente in ogni momento alle conquiste della civiltà. È generosa e cavalleresca coi nemici debellati e non debellati ancora, come ha dimostrato l'onorevole Mussolini nell'ultimo discorso tenuto in questa Camera; vuol favorire una politica di pace, comunque e da chiunque professata, purchè basata su di una indiscutibile sincerità. È quindi una politica di prestigio e di dignità, e non consente che il buon diritto del nostro Paese sia direttamente o indirettamente compromesso e la sua ascesa sia in qualsiasi modo ostacolata.

L'Italia oggi presenta al mondo fatti grandiosi e perciò le potenze che desiderano

vivere in buone relazioni con essa debbono evitare il diffondersi delle diffamazioni interessate, che talvolta trovano eco anche in organi autorevoli ed hanno la loro origine in manovre inconfessabili di politicanti insoddisfatti e di rifiuti della vita pubblica italiana.

Richiamo sopra tutto su questo argomento l'attenzione della Francia, poichè è in Francia che hanno trovato rifugio molti detriti della vita politica italiana, perchè Italia e Francia hanno in Europa una funzione storica comune ed una posizione ad interessi concatenati non compromettibili dalle meschine congiure o dalle odiose rivalità dei piccoli traditori.

L'Italia, non è più il piccolo ducato di Savoia barcamenantesi tra il Re e l'Imperatore. Oggi in cui il nostro Paese è entrato nel novero delle grandi potenze europee con una fisionomia politica e storica particolare, un'altra e ben diversa è la visuale, intravista dal conte di Cavour, riconfermata nella grande guerra, indubbiamente sentita dal Capo del Governo nel palpito della sua latinissima anima. L'aver mescolato il sangue sui campi di Bligny o sulle vette del Monte Tomba e del Montefenera è stato indubbiamente un grande suggello. Ricordiamo la frase pronunciata dal Maresciallo Petain in questa Roma circa tre mesi or sono. Egli disse: « Potrà la politica, potranno altre ragioni essere motivo talvolta di qualche nube fra le due nazioni, ma è mia convinzione, e mio desiderio che i due eserciti non ne saranno mai tocchi e che le reciproche relazioni saranno ispirate allo schietto sentimento del più leale cameratismo ».

E noi oggi affermiamo che l'amicizia italo-francese non è, tanto per ripetere una frase di Stresemann, a proposito del riavvicinamento franco-tedesco, una pianticella che abbia bisogno di essere coltivata; ma è una pianta ben grande, ben matura, a cui deve essere soltanto assicurato il pieno rigoglio. La fraternità latina è qualche cosa di più alto che non un calcolo di convenienza politica; è una legge storica, è una vera e propria legge di vita comune. Troppo spesso — ricordiamo — la Germania valicò il Reno e le Alpi. Italia e Francia hanno interesse che al di là delle Alpi e del Reno non si ricostituisca l'Impero di Carlo V. (*Approva-*

zioni).
Del resto, onorevoli colleghi, molti sintomi vi sono di questo riavvicinamento e più che sintomi sono fatti concreti: primo fra

tutti il *Modus vivendi* del dicembre scorso che provvede ad assicurare le basi di una durevole amicizia tra le due Nazioni stabilendo che i cittadini francesi in Italia ed i cittadini italiani in Francia abbiano il trattamento della nazione più favorita per quanto riguarda i commerci, le industrie, il soggiorno, le professioni, l'acquisto, la locazione, l'occupazione di beni, le requisizioni e le esenzioni dal servizio militare. Basta che questo *Modus vivendi* sia applicato con lo stesso spirito col quale se ne volle la stipulazione.

MARCHI GIOVANNI. Come si applica in Tunisia!

FANI. Parleremo anche di questo e avremo anche su questo argomento parole non troppo dolci, onorevole Marchi.

Un altro fatto è l'accordo doganale del 6 marzo scorso. È noto che Italia e Francia seguivano in passato un sistema doganale differente per modo che mentre la Francia poteva contare sulla invariabilità dei dazi pattuiti per le principali merci francesi che venivano in Italia, altrettanto non era per l'Italia quanto ai prodotti che venivano importati in Francia e che erano esposti a continui mutamenti delle tariffe francesi.

Il 13 novembre 1922 si stipulò tra i due Paesi un patto per il quale l'Italia poteva, nel caso di aumento delle tariffe doganali francesi, iniziare negoziati e, se tali negoziati riuscissero infruttuosi, poteva denunciare l'accordo, con quale intralcio per le reciproche relazioni commerciali fra i due paesi è facile rilevare, se di volta in volta non si fosse provveduto con criteri prudenziali.

Con l'accordo del 6 marzo scorso si stabilisce che Italia e Francia abbiano tariffe doganali immutabili per alcuni prodotti tassativamente elencati nell'atto del 29 maggio 1926. Si apre cioè una nuova era nelle relazioni commerciali fra i due paesi e viene risolto il conflitto latente che esisteva tra le due nazioni in questa materia e che sembrava quasi insolubile. Tale accordo ha la durata di tre mesi, ed è tacitamente rinnovabile di volta in volta per un ugual periodo di tempo.

E parliamo ora di Tangeri, che in questo momento tanto appassiona l'anima nostra.

Dal 1825 in poi, dopo l'accordo stipulato tra il Regno di Sardegna ed il Sultanato del Marocco sono stati stipulati, tra accordi, convenzioni e trattati, ben 23 atti internazionali che riguardano Tangeri.

E la importanza di Tangeri ben la si comprende. Per la Francia era necessario avere libera la grande via mediterranea tra Marsiglia e la costa occidentale del nord-Africa ove la Francia ha le sue maggiori colonie; quindi la conseguente mira francese del ritorno di Tangeri al Sultano sotto il protettorato francese.

La Spagna mirava all'annessione di Tangeri come questione di vita o di morte; essa ne faceva una vera e propria questione di irredentismo. La tesi spagnola trovava il suo appoggio su di un punto di vista geografico (il Riff, che è la sua zona d'influenza, si può considerare come una continuazione delle sierre spagnole) e sur un punto di vista storico e politico inquantochè fino alla cacciata dei mori, Tangeri era stata sempre parte integrante della Spagna.

L'Inghilterra propendeva per la internazionalizzazione di Tangeri, sancita dai precedenti trattati per evitare lo svalutamento di Gibilterra che, quantunque assai diminuita in potenza per i mezzi moderni di guerra, rimane sempre il simbolo della immunità strategica dell'impero britannico e quindi solo l'internazionalizzazione di Tangeri poteva offrire sufficienti garanzie che l'equilibrio del Mediterraneo non venisse turbato. Con tale questione, l'Inghilterra tornava alla vecchia concezione della sovranità degli Stretti e di conseguenza non poteva essere che un sogno quello della Spagna e della Francia di trovare l'Inghilterra consenziente alla loro politica marocchina.

L'Italia pure mirava alla internazionalizzazione di Tangeri.

È bene notare che l'Italia non si era mai disinteressata del Marocco; dei 23 trattati surricordati, aveva partecipato alla stipulazione di sette di essi.

L'Italia aveva lo stesso punto di vista dell'Inghilterra per la sua posizione geografica nel centro del Mediterraneo, posizione che non poteva che consigliarle una politica di « porta aperta » e di neutralizzazione della zona.

Il 18 dicembre 1923, fu stipulata tra Spagna, Francia ed Inghilterra quella convenzione che dette origine allo Statuto fino ad oggi in vigore. L'Italia da tale convenzione venne esclusa. E ciò fu grave, e, perchè noi non possiamo rimanere assenti nelle questioni che riguardano il Mediterraneo, e, perchè dobbiamo curare i nostri interessi speciali in quella zona: (libertà di commercio, situazione dei cittadini italiani in Tangeri, garanzie che non vengano snazionalizzati).

Con la convenzione del 1923 il sultano veniva a trovarsi sotto la protezione francese e pur conservando la sovranità su Tangeri è chiaro che di fatto la zona di Tangeri non veniva ad essere internazionale, ma appartenente al protettorato francese.

Onde lo scontento inglese che vedeva il suo punto di vista completamente naufragato, e lo scontento della Spagna che veniva da tale statuto sacrificata.

L'esclusione dell'Italia dallo Statuto originò la mancata applicazione dello Statuto stesso ed Inghilterra e Spagna hanno trovato interesse che l'Italia, esclusa nel 1923, venisse chiamata nel 1928 a partecipare alla nuova convenzione.

Soprattutto la stampa inglese ha sostenuto il diritto dell'Italia all'intervento.

La stampa francese non fu sempre obiettiva allorchè noi ci occupavamo in qualsiasi modo della questione e talvolta le parole adoperate da essa contro di noi furono veramente aspre, come allorquando il cacciatorepediniere *Audace* portò dodici carabinieri a Tangeri per la difesa del Consolato in seguito ad incidenti avvenuti fra italiani e marocchini, come allorquando il Re di Spagna venne in Italia. Oggi la Francia ha dato la sua adesione all'intervento nostro alla convenzione che si sta stipulando a Parigi.

Le ferree leggi geografiche e storiche e la savia politica del Capo del Governo hanno imposto a coloro che volevano escludere l'Italia a richiamarla.

Concluderò questa parte del mio discorso formulando l'augurio che la Francia ponga in parte quei freni che ha saputo in taluni casi porre l'Italia a quanti speculavano sui dissensi internazionali, faccia opera di prevenzione per evitare la criminalità che di tanto in tanto si ripete contro gl'italiani fascisti residenti in Francia (*Approvazioni*), cessi l'opera di snazionalizzazione ai danni dell'Italia che si va svolgendo soprattutto in Tunisia ed in Marocco; in Tunisia ove il numero degli italiani è assai grande e la questione ha carattere squisitamente politico, interessando le relazioni tra Italia e Francia; in Marocco ove la questione ha carattere prevalentemente giuridico poichè essendovi il protettorato viene ad essere una vera e propria assurdità che un cittadino italiano residente in Marocco, possa diventare suddito della potenza protettrice.

C'è in Francia chi in questi giorni sostiene persino la creazione di un Ministero delle naturalizzazioni per ovviare al grave

pericolo che deriva dalla diminuzione della natalità. Ma si è mostrato con ciò di non comprendere come il naturalizzare gli stranieri residenti in Francia non sia che un rimedio temporaneo e inadeguato a risolvere il grave problema che affatica gli intelletti francesi, problema che deve essere affrontato e risolto con rimedi assai diversi e di impronta ben più elevata (*Approvazioni*).

È qui opportuno accennare al mutamento del nostro Paese nella valutazione del problema emigratorio, mutamento che è una delle note più originali del regime fascista.

L'emigrazione italiana iniziata circa il '70, raggiunse il suo massimo sviluppo nel principio del secolo, subì il naturale arresto durante la guerra, ed è andata poi riprendendo sino alle limitazioni che ci sono venute dal di fuori (le quote imposteci da alcuni Stati) ed alle limitazioni che ci siamo imposti noi stessi e che sono una conseguenza della politica demografica del Governo nazionale.

Per molti anni l'emigrazione italiana era costituita da moltitudini senza volto e senza nome che partivano in cerca di lavoro. Tali moltitudini furono molto migliori di quello che ci si poteva aspettare in rapporto alle cure loro date dai Governi del tempo.

Spesso furono eroiche e sovente restituirono alla Patria tesori di devozione e di amore molto maggiori di quelli che la Patria aveva loro largito. Però molta parte di tali moltitudini non poterono sottrarsi alla snazionalizzazione.

Viaggiando nel Sud America che, come sapete, è quella parte del globo verso la quale più grande è stata la corrente emigratoria italiana, ho notato questo fenomeno, che, in quei paesi verso i quali la nostra emigrazione si è verificata in minor numero, il sentimento di italianità in mezzo alle nostre collettività, ha maggiormente resistito, mentre in quei paesi ove l'emigrazione è stata più notevole l'assimilazione con gli elementi locali si è verificata con assai maggiore frequenza.

Ora questo fenomeno indubbiamente dipende dal fatto che una minore emigrazione si è avuta verso quei paesi dove l'elemento locale si differenzia quasi completamente dal nostro, come nel Cile, nel Perù e in alcune parti del Brasile; mentre una maggiore emigrazione si è avuta in quei paesi dove l'elemento locale è dal nostro poco dissimile, come in Argentina, dove la popo-

lazione è formata in gran parte da italiani, emigrati sin da prima della costituzione del Regno d'Italia, e da spagnuoli.

Ma io sono persuaso che la maggiore responsabilità di questo fenomeno dipenda dal completo abbandono in cui i Governi di un tempo avevano lasciato l'emigrante. Oggi si pone netta la questione se si debba o meno riconquistare il connazionale che si è perduto.

Maurras dell'*Action Française*, in una sua intervista concessa recentemente ad un giornale romano, si dichiarava contrario a questa riconquista, perchè, la diceva, pericolosa e quasi impossibile. Aggiungeva l'intervistato; « quanto più le nostre colonie all'estero saranno salde e ben protette, tanto più sarà facile creare dissidi fra il Paese che le ospita e quello di origine ». Tesi generale questa e sotto molti aspetti giusta, ma il detto francese: « *la patria è la terra che ci dà da vivere* », se può essere applicato a tutti gli altri Stati, non è applicabile ad un paese che ha il fascismo e che ha i fasci all'estero. Riandiamo col pensiero ai comandamenti per essi dettati dal Duce; tali comandamenti, sono più che una norma di buon governo, un vero e proprio vangelo, tanto è il senso dell'onestà, della disciplina e del lavoro che da essi traspare. Sapendoli leggere si possono interpretare con precisione i compiti del fascismo all'estero, primo tra i quali è quello di operare la riconquista lenta ed intelligente alla madre patria del connazionale che si è perduto.

Ci si riuscirà? La forza spirituale che emana dal Duce nostro ce ne dà ampio affidamento.

Io infatti avvicinando i nostri emigrati ho con viva commozione ascoltate le loro parole d'orgoglio per il nostro Condottiero e ne ho tratta la convinzione che oggi gli italiani viventi all'estero non sono più insensibili al legame che ha stabilito il fascismo tra Roma e qualunque oasi grande o piccola d'italianità sparsa per il globo.

Accennavamo ad un mutamento del Paese nella valutazione del problema emigratorio. Questo mutamento ha avuto una specie di codificazione (la parola non è molto esatta ma rende il pensiero) nelle norme emanate nel luglio scorso, norme che disciplinano l'emigrazione e la restringono a quegli italiani che partono con contratti di lavoro ben determinati ed offrono serie garanzie di ordine morale e materiale.

Si passa cioè dal concetto della emigrazione di grandi masse disorganizzate al con-

cepto di emigrazione di mano d'opera specializzata. L'Italia ha in tutti i campi del lavoro un numeroso stuolo di professionisti giovani ed intelligenti pronti ad affrontare i climi più svariati e le condizioni ambientali più disagiate.

La valutazione che si deve fare è soprattutto sulle capacità intellettuali e morali di coloro che si vuole vadano all'estero a rappresentare l'intelligenza ed il lavoro italiano.

Si curi, di conseguenza, nel modo più scrupoloso la scelta degli elementi destinati a far parte di Commissioni tecniche e ad assumere lavori di notevole importanza.

Per non avere provveduto con scrupolo a tale scelta, è mancata all'Italia la possibilità di acquistarsi meriti e di valorizzare il proprio lavoro nella progettazione e nella esecuzione di importanti opere ferroviarie in Columbia.

Intendo riferirmi alla missione ferroviaria del 1925 ivi inviata dal Governo italiano dietro la richiesta del Governo colombiano.

Questa missione era composta di undici persone. Durante due anni, dieci di queste, sono state allontanate malamente anche con pubblicazioni ufficiali sui giornali di Bogotà.

In una sola di quelle persone sono state riconosciute le qualità necessarie allo scopo per il quale tale missione era stata richiesta.

La maggior parte degli inviati non conoscevano neppure le operazioni col takimetro ed è doloroso, ma doveroso dirlo, essi venivano messi in ridicolo dagli stessi colombiani, buona parte dei quali sono indigeni primitivi.

Inconvenienti simili non debbono mai più ripetersi! (*Approvazioni*).

Onorevoli camerati, lo sforzo superbo che l'Italia compie è sorretto da una indomita volontà e da una fede calda e gioiosa di rivolgere ogni cura alla creazione della unità nazionale.

L'Italia fascista sente come oggi le lotte fra i popoli hanno caratteri e proporzioni assai differenti dalle tradizionali. Si è passati, attraverso i secoli, dalle lotte fra i Comuni alle lotte fra i continenti. In silenzio, sotto l'aspetto di grandi *trusts*, e attraverso la politica, apparentemente innocente, delle competizioni commerciali, si delineano le più grandi tragedie e gli interessi hanno una legge inesorabile che non ammette neutri, e raggiunge implacabilmente anche i popoli in apparenza più estranei.

L'Italia che questo sente, conclude accordi, soprattutto di natura economica, offre la sua collaborazione a chiunque mostri di saperla valutare e così facendo opera per la pace e lavora per l'avvenire!

Chiamati a raccolta i suoi figli d'entro e d'oltre frontiera; piegatene le vanità, corrette gli errori quanto basti per non farne dei retori, sollevatone l'orgoglio, accese la volontà quanto basti per farne dei soldati, li ha inquadrati e li ha posti in marcia con un ordine solo: toccare la mèta! (*Vivi applausi — Molte congratulazioni*).

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE GUGLIELMI.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Celestia.

CELESTIA. Onorevoli colleghi! Mi iscrissi a parlare sul bilancio degli esteri in giorni in cui il nostro Presidente riteneva opportuna una nostra più intensa partecipazione alle discussioni parlamentari; ma oggi dopo che il tema delle relazioni italo-francesi del quale io pure volevo occuparmi è stato così egregiamente trattato con eleganza di forma e profondità di sostanza dal camerata ed amico onorevole Fani, io potrei anche tacermi.

Mi induco a prendere la parola solo perchè ritengo che ancora alcune brevi osservazioni possano essere utili e che una discussione obbiettiva e serena possa contribuire a più chiare e quindi migliori relazioni, non foss'altro perchè essa può far meglio comprendere talune cause di reciproche diffidenze e di rispettive suscettibilità.

D'altronde il nostro Paese che sotto la guida del Duce amatissimo, va ogni giorno più acquistando chiara coscienza dei problemi internazionali, desidera essere illuminato ed apprezzerà questi nostri conversari.

Infine un po' di discussione alla Camera italiana sui rapporti italo-francesi sarà restituzione di cortesia alla Camera francese che (cosa non frequente) si è occupata largamente di cose italiane nella discussione del bilancio del Ministero degli affari esteri francese, svoltasi nello scorso novembre.

La questione dei nostri rapporti colla Francia è di sua natura delicatissima: occorre che non soltanto uomini di governo, ma anche semplici parlamentari ne parlino in modo obbiettivo e sereno, con senso estremo di responsabilità, poichè in politica estera in genere ed in questo speciale argo-

mento le parole sovente acquistano importanza di fatti.

L'onorevole Fani ha con precisione di particolari, con sostanziale esattezza parlato di diverse questioni e rapporti ed io su di essi particolarmente non mi soffermo. Mi limito a dire genericamente che nelle nostre relazioni colla Francia si impone soprattutto un problema spirituale, di sentimento, di reciproca comprensione.

Favorevole (occorre appena dirlo) sotto la guida del nostro grande Capo, all'amicizia italo-francese, profondamente convinto che non solo dall'esistenza di questa amicizia, ma dalla sua maggiore o minore intensità, dalla natura dei rapporti cui essa sia capace di dar vita, possa nascere una novella storia di Europa, io sono però convinto che i sentimenti di amicizia e di cordiale intesa debbono nascere, svilupparsi e manifestarsi in modo sincero ed uguale nei due grandi Paesi latini.

Ora, mentre presso di noi le tendenze di politica estera sono chiare, disciplinate, logiche, univoche, poichè la gran massa degli italiani segue le linee tracciate dal Governo, anche se con qualche graduazione di sentimenti e di opinioni, non così è in altri paesi retti da Governi a base esclusivamente parlamentare. Ed è questa la ragione di una certa qual nostra superiorità e di una novella influenza che andiamo acquistando, e di cui non si compiacciono taluni all'estero.

Allorquando ministri e rappresentanti di Governi esteri ci onorano di loro visite, sanno di trovare un uomo responsabile, investito del potere da tutta la Nazione, che garantisce della continuità e fermezza delle direttive politiche italiane. Così, invece non è in talune altre nazioni dove i rapporti internazionali subiscono le variazioni e magari, i capricci delle vicende della politica parlamentare ed interna.

Volendo trattare dei rapporti italo-francesi non mi è sembrato inutile ritrarre qualche elemento di giudizio anche dalla lettura dell'ultima discussione fatta, a proposito dell'Italia alla Camera francese.

Ciò mi ha permesso di fare talune constatazioni non prive di interesse.

L'onorevole Fontonier, mandatario del gruppo del partito socialista, dopo essersi lungamente occupato del Trattato franco-jugoslavo riconosce esservi in Francia una tendenza a giudicare con eccessiva severità della politica dell'Italia da parte di coloro che sono avversi al Fascismo.

E chiude il suo ampio discorso col riconoscere che « si deve obiettivamente constatare esistere in Italia un malessere per l'incompleta realizzazione dei benefici attesi dalla guerra, relativi all'equilibrio mediterraneo, al collocamento della sovrappopolazione, alle materie prime ». Il fascismo, secondo l'oratore, è l'espressione di quel malcontento.

Egli traccia poi con notevole precisione le linee del problema adriatico e ne trae la conseguenza che l'Italia non può fare a meno dell'Albania, donde il trattato di Tirana.

Pel comunista Cacin il trattato franco-jugoslavo è provocatore di guerra tra l'Italia e la Serbia.

Meno benevolo per noi è l'onorevole Montigny mandatario del gruppo radicale-socialista, il quale illustra alla Camera francese il discorso del Duce alla Camera italiana del 28 maggio 1927 e ne conclude che « tra la Francia obliante i suoi risentimenti e la Germania che ricerca la soddisfazione delle sue legittime ambizioni unicamente per le vie della scienza e del lavoro, un accordo unito all'amicizia inglese assicurerebbe la pace definitiva, contro tutti i fautori di disordini ».

È, come si vede, un discorso contro l'Italia e lo osserva con energica interruzione Saudanbrey deputato di destra.

Milhaud mandatario del gruppo radicale e radicale-socialista difende il trattato franco-jugoslavo ed augura che le relazioni con la vecchia amica Italia tornino amichevoli.

Sovrasta e chiude la discussione un brillante discorso dell'onorevole Briand l'eminente ministro degli esteri francese, nel quale egli tende soprattutto a giustificare l'opera sua nei rapporti del trattato franco-jugoslavo e fa notevoli affermazioni a nostro riguardo.

Egli riconosce cavallerescamente che il Duce è stato « durante la guerra il grande artigiano della collaborazione franco-italiana e ad un certo punto dice:

« Io sono certo che in Italia come in Francia malgrado certi propositi, certi articoli, se si venisse a dire che ad un dato momento un avvenimento rischia di gettare un popolo contro l'altro, si eleverebbe un grido di indignazione e certo la guerra sarebbe impossibile. Le cose sono ormai accomodate ».

Non vi è italiano che non sottoscriva queste nobili parole dell'onorevole Briand.

Ma se io pensassi che la modesta mia voce arrivasse a lui io vorrei dirgli che noi dobbiamo fare qualche cosa di più e cioè contenerci in modo tale da escludere che non possa mai più verificarsi quel tale avvenimento che rischi di gettarci l'un contro l'altro.

Io sono fermamente convinto che a questo risultato si possa giungere purchè i reggitori lo vogliano ed in questo senso guidino ed educino l'opinione pubblica dei rispettivi paesi.

Ma ciò non avviene sempre o almeno quanto sarebbe desiderabile.

In quella stessa discussione, in cui l'onorevole Briand pronunciava con la fervida approvazione del Presidente del Consiglio onorevole Poincaré, le parole che ho sopra riportate, il deputato Mormand mandatario del gruppo del partito repubblicano proponeva di affrettare le nazionalizzazioni in Tunisia e ciò per ottenere che i francesi vi siano più numerosi degli italiani.

Ora, io trovo che affermazioni di questo genere, non contraddette da alcuno, non sono certo tali da render facile la completa pacificazione degli spiriti e da affrettare quella sincera amicizia che è da noi desiderata.

A proposito di Tunisia voglio con serena obiettività richiamare alcuni precedenti che richiamino italiani e francesi a riflettere con senso di realtà tanto sulle questioni che ci possono dividere, quanto sugli interessi e sui sentimenti che potrebbero invece riunirci in un avvenire di comune grandezza e prosperità.

Il fatto dominante nella politica italo-francese del passato cinquantennio fu la occupazione francese di Tunisi avvenuta nel 1881: essa fu la causa unica determinante dell'entrata dell'Italia nella triplice alleanza.

Questa convinzione che d'altronde non è contrastata da molti francesi e da altri soltanto attenuata io mi sono formato specialmente in seguito all'attenta lettura dei documenti diplomatici, delle discussioni parlamentari, della stampa, degli scritti politici su Tunisi dei maggiori uomini italiani e francesi.

La Francia decisa allora nella volontà dei suoi maggiori esponenti politici, nello esacerbato patriottismo del suo popolo a trovare in Africa un compenso alle umiliazioni ai danni sofferti nel 1870, non si rese esatto conto del dissidio insanabile che essa apriva con l'Italia, occupando una regione a noi finitima, cui ci legano tradi-

zioni millenarie, resa alla civiltà e fecondata dal lavoro possente di numerosissima colonia italiana.

In Italia lo strazio fu immenso.

Non si possono leggere le pagine relative a quell'avvenimento senza risentirne una profonda commozione.

Un nostro autorevole diplomatico sentenziò allora essere l'occupazione di Tunisi una spina perennemente conficcata nelle nostre carni.

Il senatore Pantaleoni senior in una lettera a Barthélemy de Saint Hilaire ministro francese degli esteri scriveva che gli italiani considereranno il possesso francese di Tunisi, « come voi consideravate quello inglese della città di Calais ». (V. Ubaldino Peruzzi: nello scritto *Tunisi et l'Italie*).

Damiani, in un memorando discorso alla Camera nella tornata del 6 aprile 1881 esclamava: « La Francia, signori, è sempre così, è il destino della sua storia: non si sa se tentando di fare del male a noi, faccia mai sempre più male a se stessa ».

Non mancarono in Francia alcune pre-saghe voci che segnarono il grave pericolo di alienarsi così profondamente l'amicizia della giovane Nazione italiana.

L'onorevole Clemenceau alla Camera nel maggio 1881 parlò e votò contro il trattato del Bardo. Lo stesso Gambetta si pronunciò in un tempo contro l'occupazione e tale tendenza non mancò di autorevoli esponenti nella stampa.

Ma queste voci isolate non valsero a trattenere la Francia, che fidando, e non a torto, sulla nostra debolezza militare e sul nostro isolamento diplomatico allungò la mano e prese ciò che le conveniva.

Però le previsioni francesi, giuste per gli eventi immediati errarono nella valutazione delle conseguenze lontane.

Gambetta rispondendo a Maraini diceva:

« È nostro vivo desiderio avere amica l'Italia, ma non temiamo punto un'alleanza sua con le potenze centrali. È impossibile: tutti in Italia sono irredentisti. Trieste e Trento impediranno sempre una intesa veramente cordiale tra l'Italia e la Germania ».

Lo stesso ministro degli affari esteri Barthélemy de Saint Hilaire diceva al corrispondente parigino del *Journal de Genève*:

« L'Italia non potrebbe seriamente pensare a guastarsi con noi alla vigilia di un prestito e a proposito di un paese dove essa non ha, come noi, un'Algeria da difen-

« dere e nello stesso tempo degli interessi d'ogni genere da tutelare ».

Se noi vogliamo riassumere il linguaggio tenuto dalla Francia ufficiale del tempo troviamo che, nei due o tre anni precedenti la occupazione, essa dichiarò che non aveva alcun programma di occupazione, ma che non avrebbe lasciato all'Italia di stabilire una influenza superiore e nemmeno uguale alla sua. (Vedi BILLOT, *France et Italie*, Vol. I, pag. 26).

La sua giustificazione ufficiale dopo la avvenuta occupazione fu quella di esservi stata costretta dalla invadente esclusiva politica italiana, specialmente per garantire la sicurezza dell'Algeria.

È questa giustificazione giunse ad una asprezza che parve in Italia due volte offensiva, in un famoso libro giallo nel quale si addossava la responsabilità della occupazione di Tunisi alle mene di un Governo straniero.

Si rinnovava così la favola del lupo e dell'agnello.

La verità è che la Francia allora, sapendo l'Italia militarmente debole e diplomaticamente isolata, fece il comodo suo, allungò la mano e prese quello che a lei conveniva.

TORRE ANDREA, *relatore*. Ma la Francia avvertì prima l'Italia di volere occupare Tunisi. Questo è stato pubblicato.

CELESIA. Ho letto tutta quella corrispondenza. La Francia avvertì soltanto in occasione degli affari della ferrovia della Goletta. Parlo affrettatamente, forse disordinatamente e senza appunti, ma ho letto i documenti perchè le cose bisogna saperle e non dire inesattezze.

Ora la verità è che la Francia solo all'ultimo in occasione della questione sollevata per l'acquisto della ferrovia Goletta-Tunisi da parte di Rubattino fece sapere che non avrebbe tollerato che l'Italia avesse una influenza maggiore della sua e che se questa politica avesse continuato sarebbe stata costretta alla occupazione. Ma lo fece all'ultimo e mentre per molte altre ragioni si credeva che mai avrebbe occupato la Tunisia.

TORRE ANDREA, *relatore*. No, no.

CELESIA. Mi dispiace onorevole Torre, ma io credo così. Ad ogni modo potremo in seguito meglio verificare.

TORRE ANDREA, *relatore*. Io ho pubblicati i documenti, cioè la corrispondenza avvenuta tra Cairoli e Cialdini, e Cialdini avvertì parecchi mesi prima, a nome del Governo francese, che la Francia avrebbe occupato Tunisi.

CELESIA. Questo avvenne negli ultimi tempi, ma per tre anni di seguito al Quai d'Orsay si erano dati affidamenti che l'occupazione non sarebbe avvenuta.

Quanto sto dicendo non ha scopo di riaprire polemiche o questioni, ma di impedire possibilmente che quello che è avvenuto allora non possa avvenire mai più.

Vorrei che i veri Morineau della Francia non dicessero in Parlamento che in Tunisia bisogna snazionalizzare gli italiani e su stoffa italiana tagliar cappotti francesi.

Si ricordi invece che nello stesso momento della occupazione francese e poi nel trattato del Bardo e in cento altre occasioni la Francia riconobbe i grandi interessi e diritti italiani in Tunisia.

E si ricordi ancora che Juliette Adam, illustre scrittrice francese, allora amica nostra, così scriveva nella *Revue des deux Mondes*:

« Spingendoci a Tunisi il cancelliere della mano di ferro mirava a guastarci coll'Italia. Il signor Barthélemy de S. Hilaire ha realizzato gli scopi di Bismark, li ha anche sorpassati, poichè tutto ciò che egli poteva fare per accrescere il malcontento degli italiani che volevano restare nostri amici, malgrado Tunisi, egli lo ha fatto ».

Mi si chiederà: perchè questi dettagliati ricordi di fatti esasperanti ?

Per due ragioni: la prima vorrei che si ricordasse da ognuno al di qua e al di là delle Alpi che la Francia dichiarò sempre e specialmente nel momento della occupazione che essa non voleva escludere gli italiani da Tunisi, ma si limitò a dichiarare invece che essa voleva stabilire una sua indiscussa supremazia, senza soffocare però le millenarie tradizioni e gli ingenti interessi italiani in Tunisia.

Se quelle dichiarazioni furono sincere e non soltanto una scusa di pretto sapor diplomatico dirà l'avvenire.

La seconda ragione di questi ricordi si è che io vorrei che l'insegnamento dei fatti non fosse dimenticato da noi, ma neppure dai francesi. Pensiamo nei tempi buoni a mantenere cordiali relazioni, rinunciando anche a qualche minore interesse contingente: nelle bufere è assai più difficile correre ai ripari.

Ripeto, l'entrata dell'Italia nella triplice alleanza fu la conseguenza immediata e diretta di Tunisi.

Lo ammettono un po' a denti stretti anche i francesi, lo deve ammettere chiunque

ha studiato e letto spassionatamente i documenti.

La triplice alleanza non giunse, è vero, alle sue estreme conseguenze. La cecità e la malafede degli alleati, ma più specialmente dell'Austria-Ungheria, fu tale che automaticamente ci liberò dal laccio dell'alleanza e ci permise in conformità dei nostri sentimenti naturali di scendere in campo a lato della Francia e dell'Inghilterra.

Ma se invece della altezzosa burbanza e cecità di Guglielmo, di Von Jagow, dei ministri ed ambasciatori austriaci, avessimo trovato la leale genialità di un Cavour od anche l'astuzia diabolica di Bismark, diversa sarebbe stata la storia d'Europa.

D'altronde nessuno negherà che la triplice esercitò gravissimi effetti sui rapporti dei due popoli latini.

Soffermandoci alla rapida contemplazione dei soli rapporti economici voglio ricordare che malgrado l'occupazione di Tunisi, il 15 maggio 1882 entrava in vigore un nuovo Trattato di commercio con la Francia che era stato firmato il 27 ottobre 1881, che fu largamente benefico per le due Nazioni.

Cinque giorni dopo si firmava a Vienna il primo Trattato della Triplice, al quale la Francia non seppe mai rassegnarsi.

Infatti nella seduta del 13 luglio 1886 la Camera francese respinge per pochi voti il Trattato di navigazione firmato il 30 aprile, approvato già dal Parlamento italiano.

Così comincia la guerra economica che doveva durare 10 anni e che tanto inasprì i rapporti tra le due Nazioni. La bandiera francese scompare dai porti italiani e non vi ricompare fino al 1° ottobre 1896.

Nel marzo del 1887 si firma a Berlino la rinnovazione del Trattato della Triplice accolto ancora più ostilmente in Francia.

Col primo marzo 1888 avviene la rottura dei rapporti convenzionali in materia commerciale e l'applicazione delle tariffe di guerra.

Gravissime ripercussioni ne risente l'Italia ancora economicamente debole. Ma la Francia perde i mercati italiani fin allora campo quasi esclusivo delle sue industrie; le sue importazioni in Italia diminuiscono di oltre il 50 per cento a beneficio dei concorrenti tedeschi ed inglesi, a beneficio dell'industria italiana.

Nel campo politico si giunge alla vigilia di una conflagrazione.

Sarà vero, non sarà vero, in Francia smentirono sempre, ma in Italia si credette ad un colpo di mano su Spezia e l'ammi-

raglio inglese Hewet sbarcando nel febbraio 1888 a Genova, chiedeva se le ostilità erano già cominciate.

Col primo gennaio 1890 i rapporti accennarono a migliorare perchè alle tariffe differenziali si sostituirono le tariffe generali meno feroci ma pur sempre severissime.

Le due Nazioni si accorgono che la reciproca scarnificazione giova soltanto ai terzi, tendono a riavvicinarsi, ma la seconda rinnovazione della Triplice, che nel giugno 1891 si proroga per 12 anni le allontana di nuovo.

Solo il 21 novembre 1898 Delcassé e Tornielli firmano atti impegnanti i due Governi ad applicare reciprocamente le loro tariffe più ridotte alle rispettive mercanzie.

E finalmente nel febbraio del 1899 dopo lunghe trattative e discussioni vengono firmati il decreto francese e quello italiano con cui si viene all'applicazione delle rispettive tariffe minime.

Se io ricordo oggi questi fatti è soltanto perchè vorrei che mai più in nessun campo si ripetessero. Vero che l'Italia di oggi non è quella di cinquant'anni fa.

Ma sarebbe desiderabile che i nostri amici non mettessero in discussione i nostri sacrosanti diritti e che invece sulla base di una serena obbiettiva trattazione ne assicurassero il giusto e pacifico rispetto.

Solo così si potrà formare una salda unione di animi, di pensiero, di politica e di interessi che valga ad assicurare in avvenire la formazione di un saldo gruppo latino che nell'Europa, nel mondo di domani rappresenti una nuova forza di civiltà, di lavoro e di progresso. (*Vivi applausi — Congratulazioni*).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASERTANO.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fera.

FERA. Onorevoli colleghi, un memoriale dell'Unione coloniale tedesca, diretto ad ottenere una revisione dei mandati internazionali favorevole alla Germania, che, per il suo ingresso nella Società delle Nazioni, ha acquistato capacità giuridica all'esercizio di un mandato, e il forte discorso pronunciato il 10 febbraio ultimo scorso al Reichstag dal ministro della Reichswehr, Groener, il quale ha affermato che il Trattato di Versailles opprime la Germania in modo insopportabile per uno Stato sovrano, mi offrono motivo a qualche modesto, ma meditato rilievo, forse, non inutile, in sede di discussione del bilancio degli esteri, su

questo argomento, che appassiona tutto il popolo italiano.

Una premessa necessaria. Parlando di revisione, noi intendiamo riferirci unicamente ed esclusivamente alla revisione dei mandati internazionali. Ciò che è affermazione del diritto della guerra vinta, noi non lo discutiamo nei rapporti degli altri Stati, come non permettiamo che gli altri lo discutano nei nostri stessi rapporti. (*Benissimo!*)

La revisione dei mandati ha un buon diritto di precedenza sull'altra, la revisione del complesso regolamento delle riparazioni, di cui è divenuto sostenitore anche chi ne era ieri strenuo avversario. L'Italia paga intanto onestamente i suoi debiti di guerra!

Ho detto che l'argomento appassiona. Non che ci assalga preoccupazione del domani, come accade a qualche nostro vicino. Il popolo italiano segue con devota fiducia il suo grande Condottiero e sa che nessuna delle sue speranze andrà delusa, se in cinque anni ha potuto rinnovare la sua struttura politica, dare al mondo l'esempio di una potente forza, che costruisce in silenzio e in disciplina ed è pronta per tutti gli eventi; divenire, infine, fattore determinante, spesso decisivo, non più trascurato, nè trascurabile, nella politica internazionale.

Ma vi è il problema dell'aumento demografico, reso più difficile dalla diminuita emigrazione, che si impone alla nostra politica e non ci consente di farci sostenitori dell'equilibrio economico e coloniale, stabilito nel 1919 a Versailles.

È il ricordo dei grandi sacrifici compiuti e delle più grandi ingiustizie, con cui fummo ricompensati, non ultima l'inadempienza ai patti di Londra (1915) e San Giovanni di Moriana (1917), che non ci consente di tacere, mentre voci indubbiamente autorizzate si levano in Europa a domandare la revisione dei mandati. (*Approvazioni*).

L'Italia ha concluso trattati di pace e di amicizia con tutti gli Stati confinanti. Nessun popolo, costretto come il nostro a sfruttare senza tregua, nè limite le sue risorse naturali e umane, ha manifestato mai nella storia più chiara e decisa la volontà di risolvere pacificamente il problema della sua vita.

La Società delle Nazioni ha un altissimo compito, quello di rendere più amichevoli, sulla base di una reciproca lealtà, i rapporti fra gli Stati. Nel problema dei mandati essa può e deve assolvere questa sua missione di pace, che sia però l'effetto della giustizia, secondo l'insegnamento antico, e

allora noi potremo dire che questo Istituto ginevrino è stato utilmente creato. (*Vive approvazioni*).

Intanto non è male ricordare che una parziale revisione dei mandati avvenne nel corso delle trattative diplomatiche, quando, per le rimostranze del Portogallo e del Belgio, si concesse al primo la piena sovranità sul territorio di Kionga e al secondo il mandato sul Ruanda Urundi, che il Belgio incorporò senz'altro al Congo, e la Commissione dei mandati dovette ordinare che ne fosse tenuto distinto, perchè soltanto per i mandati *C* lo Stato mandatario è autorizzato ad incorporarli nel territorio coloniale, rimanendo però sempre soggetto alla *supervision* della Società delle Nazioni. E questa è la caratteristica giuridica tra mandati *B* e *C*.

La decisione della Commissione dei mandati vale per qualsiasi tentativo del genere: esempio, Inghilterra per il Tanganika nella Africa orientale.

Altra verità storica è che Francia e Inghilterra mirarono a Versailles ad estendere il loro dominio coloniale sotto la forma dei mandati. Ostacolati da Wilson con la sua teorica dei famosi 14 punti, ispirati al principio della nazionalità, i diplomatici francesi ed inglesi girarono l'ostacolo e si fecero assegnare, come rileva il Giannini nel suo « I mandati A. e la loro natura giuridica », sotto forma di mandati quanto essi avrebbero voluto sotto forma di annessioni illimitate.

Allora delle due teoriche, l'imperialista, cara al belga Rollin, autore di un pregevole scritto « *Le système des mandats coloniaux* », che fa del mandato una forma di annessione larvata, e la umanitaria societaria, che eleva a dominatrice della vita internazionale la Società delle nazioni, ad essa attribuendo ogni potere nel campo dei mandati, nessuna è nel vero ed entrambe sembrano create contro gl'interessi dell'Italia. (*Approvazioni*).

L'Italia è uno dei principali contraenti del Trattato di Versailles. Accettato il sistema dei mandati, dobbiamo chiederci: quali furono gli obblighi assunti dalle altre potenze e dall'Italia a Versailles? Fissati i limiti, entro cui gli Stati si obbligarono, creando la norma di diritto internazionale, ogni qualvolta questi limiti siano superati, l'Italia ha diritto di chiedere e ottenere compensi.

Nel trattato di Versailles la figura del mandato è distinta in tre sottospecie: mandato *A*; mandato *B*; mandato *C*.

I mandati *A* hanno lo scopo di guidare i popoli già soggetti dell'Impero turco alla piena capacità di governarsi da sé, raggiungendosi così il termine del mandato. La podestà dello Stato investito è analoga a quella dello Stato protettore. Lo Stato protetto continua a sussistere come Stato, ma nei suoi affari interni agisce col consiglio e le direttive dello Stato mandatario e nei suoi rapporti internazionali attraverso lo Stato mandatario, che lo rappresenta e gli garantisce la esistenza.

Per i mandati *B* e *C* la podestà è analoga a quella dello Stato metropolitano nei confronti dei possedimenti coloniali; quindi più larga della prima. Lo Stato dominante ha ampi poteri di ordinamento e di amministrazione. I popoli abitanti nei territori soggetti a mandato *B* potranno avviarsi anch'essi verso il « *self government* », mentre ai popoli soggetti a mandato *C* è tolta la possibilità di costituirsi in stato.

Altri criteri su questo problema saranno criteri di comodo, ma non saranno mai criteri giuridici propri del diritto pubblico.

Il trasferire senza riflessione concetti del diritto privato al diritto pubblico è vecchio errore di metodo, già deplorato dallo Jellineck nella sua *Dottrina generale dello Stato*. Del pari inesatto è qualsiasi riferimento a istituti particolari del diritto inglese o francese.

Con queste necessarie premesse deve esaminarsi l'articolo 22 del Patto della Società delle Nazioni.

Il « *Times* » in un articolo del 30 gennaio 1919 scriveva:

« Le grandi potenze hanno considerato ieri il destino dei possedimenti coloniali tedeschi e in particolare quello delle isole del Pacifico. Il presidente Wilson ha insistito perchè l'intero gruppo delle Isole del Pacifico al nord e al sud dell'Equatore fosse affidato all'Australia, come mandataria della Società delle Nazioni.

« I Dominions accetterebbero il punto di vista americano soltanto con grandi proteste ».

I Dominions avevano chiesto che fossero loro affidate le Isole del Pacifico e il sud ovest africano « per obbedire alle leggi della razza, dell'ambiente e della più grande utilità », spiegava lo stesso « *Times* ».

Che cosa era successo? Di fronte a Lloyd George e a Clemenceau, favorevoli alla annessione immediata delle colonie tedesche, Wilson aveva dichiarato: « mettiamo le colonie tedesche sotto il controllo

della Società delle Nazioni, affidando ad uno Stato alleato il mandato di amministrarle».

La frase è riportata dal colonnello House nelle sue memorie sulla pace e chiarisce l'origine e il carattere dei mandati coloniali, quali furono fissati dalla Conferenza nelle sedute del 29-30 gennaio 1919.

Secondo il progetto della Società tedesca di diritto internazionale tutte le Colonie avrebbero dovuto essere distribuite fra le varie potenze, Germania compresa, con la istituzione di un ufficio internazionale di amministrazione, che avrebbe dovuto controllare la loro gestione, agendo come organo dei vari Stati.

Sull'animo di Wilson ebbe molta presa il progetto del generale Smuth: cosicché, quando nell'articolo 22 del Patto vediamo distinta la posizione giuridica dei territori liberati dalla Turchia da quella dei territori asiatici ed africani, già appartenenti alla Germania, e confrontiamo il progetto Smuth, troviamo che proprio in quel progetto i territori europei, già appartenenti all'Austria-Ungheria ed alla Russia, venivano internazionalizzati e affidati alla Società delle Nazioni, che avrebbe su di essi esercitato direttamente il proprio potere, mentre i territori liberati dall'Impero Ottomano, come la Siria e la Palestina, sarebbero stati governati mediante mandati conferiti ad una Potenza scelta dalla Società delle Nazioni.

Il mandato per la Siria e per il Libano (Confederazione Siriaca) fu poi affidato alla Francia ed il mandato per la Palestina (Stato Palestinese) alla Gran Bretagna.

È noto che qui elemento arabo ed elemento ebraico sono in continua lotta fra loro e l'Inghilterra fa tutti i suoi sforzi per mantenere l'equilibrio, secondo la speciale dichiarazione contenuta nel mandato che non può esservi disparità di trattamento fra gli abitanti della Palestina per differenza di razza, religione o lingua.

L'articolo 22 del Patto riproduce con lievi modifiche l'articolo 19 del progetto, votato all'unanimità dalla Conferenza il 30 gennaio, prima del ritorno di Wilson in America.

In base ad esso i mandati furono così distribuiti:

1°) il mandato sull'Est africano fu affidato alla Gran Bretagna;

2°) il mandato sul Sud-Ovest africano alla Confederazione del Sud Africa;

3°) il mandato sulle Isole Samoa alla Nuova Zelanda;

4°) il mandato sulla Nuova Guinea e sugli altri possedimenti tedeschi al Sud dell'Equatore all'Australia;

5°) il mandato sull'isola di Nauru all'Impero Britannico;

6°) il mandato sulle isole del Pacifico al Nord dell'Equatore al Giappone;

7°) in fine, in linea di massima, salvo accordi tra la Gran Bretagna e la Francia per i limiti rispettivi di esercizio del mandato, il mandato sul Togo e sul Camerum fu affidato a queste due Potenze.

Furono divisi: il Togo in due zone, di cui l'orientale fu assegnata alla Francia e l'occidentale all'Inghilterra ed il Camerum pure in due parti, con esclusione di una piccola striscia lungo la Liberia.

Il mandato sul Togo o quello sul Camerum avrebbe potuto onestamente essere affidato all'Italia. (*Vive approvazioni*).

Nell'Isola Nauru, dopo le convenzioni del 1919 e 1920 fra l'Inghilterra, l'Australia e la Nuova Zelanda, subinvestite del mandato, la Compagnia dei fosfati del Pacifico monopolizzò la produzione e l'esportazione del sfosfato, il cui acquisto rimase libero agli altri Stati solo per quanto eccedesse i bisogni dell'Inghilterra e delle sue Colonie. Nella stessa Camera dei Comuni vi fu chi denunciò la convenzione come atto di monopolio di gretta ispirazione imperialista, iniquo e contrario allo spirito del patto della Società delle Nazioni.

L'alto commissario di Australia spiegò che i diritti spettanti all'antica Compagnia dei fosfati erano stati acquistati dall'Inghilterra, dall'Australia e dalla Nuova Zelanda per tre milioni e mezzo di lire sterline e che era stato sostituito semplicemente un monopolio pubblico a uno privato preesistente!

Diciamo noi: il mandato era stato affidato a S. M. Britannica e non poteva essere nè ceduto, nè modificato senza l'approvazione delle grandi Potenze alleate. (*Approvazioni*).

Seguirono le delibere di Parigi del maggio 1919 e di San Remo del dicembre 1920 con altre concessioni a favore della Francia, dell'Inghilterra, dei Dominions, del Giappone e del Belgio.

C'è a questo punto un ingombro da togliere di mezzo.

La distribuzione fu fatta dal Consiglio supremo dei quattro capi di Governo, come rappresentanti autorizzati delle grandi potenze alleate, in relazione all'articolo 119, con cui la Germania aveva rinunciato a tutti i suoi diritti e titoli sui possessi d'ol-

tre-mare a favore delle grandi potenze alleate ed associate: Gran Bretagna, Italia, Francia, Giappone e Stati Uniti. Ciò elimina qualsiasi concetto di Super-stato e di sovranità della Società o degli Stati mandatarî sui territori a mandato.

L'articolo 132 del Trattato di Sèvres riproduce sostanzialmente l'articolo 119 del Trattato di Versailles per i territori già appartenenti all'Impero turco, mentre l'articolo 27 determina le nuove frontiere della Turchia.

I rappresentanti d'Italia avrebbero dovuto essere attori nel dramma della pace, come anche i ragazzi del '99 erano stati attori nel dramma della guerra vinta. Rimasero spettatori silenziosi e dolenti, ma la pace fu la negazione della giustizia, che la guerra avrebbe dovuto restaurare nel mondo. Lo fu a danno dell'Italia, ma lo fu anche a danno della aspettazione generale dei popoli. (*Vivi applausi*).

La dottrina nazionalista ha definito come antistorici ed immorali i concetti giuridici della Società delle Nazioni, che fra l'altro, all'articolo 10 del Patto, ha stabilito il principio dell'integrità territoriale e dell'indipendenza politica dei suoi membri di fronte ai pericoli dell'aggressione esteriore.

Concetti antistorici, perchè soltanto un filosofo come Wilson poteva pretendere di immobilizzare la storia, proclamando la immutabilità dei mutevolissimi equilibri politici.

MARCHI GIOVANNI. Era anche avvocato!

FERA. Pessimo avvocato!

Immorali, perchè l'articolo 10 del Patto nega ai popoli il diritto di crearsi la ricchezza e la potenza, raggiunte dagli ideatori del Patto. (*Approvazioni*).

Si volle attenuare e si scrisse l'articolo 19, che conferisce all'Assemblea della Società delle Nazioni il potere di trasformarsi in organo costituente del nuovo equilibrio mondiale.

Può darsi che si ritenga giunto il tempo di dare esecuzione all'articolo 19. È vero che la decisione dev'essere presa ad unanimità, ma è anche vero che è nell'interesse della pace del mondo, perchè sia fatta equa ragione della ragione di ognuno, che l'assemblea deve invitare gli Stati a procedere alla revisione del Trattato di Versailles, nella parte relativa ai mandati. (*Vive approvazioni*).

Questo significa fare una politica di realtà. Ginevra si diletta ad elaborare trattati di

non aggressione e di mutua assistenza, perchè sente che il disarmo, l'arbitrato, la sicurezza sono belle e grandi illusioni, ma il così detto equilibrio economico e coloniale, imposto nel 1919 a Versailles, minaccia di rompere troppo bruscamente i tranquilli sonni di quell'altissimo consesso.

Attuandosi la revisione, i nuovi mandatarî dovranno essere nominati dalle grandi potenze alleate e associate (se gli Stati Uniti non preferiscano di starsene ritirati), in favore delle quali Germania e Turchia rinunziarono ai propri territori, come è bene chiarito dagli articoli 95 e 96 del Trattato di Sèvres.

Dice testualmente l'articolo: 95 « Le alte parti contraenti convengono di affidare, in conformità delle disposizioni dell'articolo 22, parte 1ª del presente trattato (Patto della Società delle Nazioni) l'amministrazione della Palestina nelle frontiere, che saranno stabilite dalle principali potenze alleate, a una potenza mandataria, che sarà scelta dalle predette potenze ».

La Società delle Nazioni si limiterà a prendere atto della scelta.

Il principio ha la sua conferma nella decisione del 15 giugno 1921 del Consiglio della Società delle Nazioni, che riteneva di non poter definire i termini del mandato, finchè il titolo della potenza mandataria a esercitare il mandato non fosse stato accettato e definito, in seguito ad un accordo completo fra le potenze alleate ed associate.

Si è parlato anche di cessioni larvate a proposito dei mandati. La teorica richiama il libro del Gerard: « Des cessions déguisées des territoires », ma la Commissione dei mandati ha ripetutamente invitato le potenze a tener presente la loro qualità e a non dimenticare che l'esercizio della sovranità sui territori loro affidati esclude la possibilità di una annessione o comunque di uno sfruttamento di questi territori a vantaggio della potenza mandataria. E ha fatto benissimo!

Così le potenze non devono stabilire fortificazioni e basi militari o navali, che giovinno alla propria difesa.

Per effetto dei trattati di Versailles e di Sèvres, le grandi potenze hanno un diritto di sovranità indivisa sulle colonie tedesche e sui territori dell'impero turco. La sovranità è stata trasmessa con regolare convenzione, che ne fissa i limiti, garantita dalla Società delle Nazioni, agli Stati mandatarî, ma le principali potenze conservano sempre i propri diritti sovrani, perchè vi fu

un trasferimento permanente di sovranità a loro e questa sovranità esse non trasferirono, nè intesero mai trasferire alla Società delle Nazioni.

La contraria opinione del Rollin, seguita in Italia dal De Francesco e dal Vallini, è destituita di fondamento.

Documento: in una nota del 19 dicembre 1920 al Governo inglese gli Stati Uniti affermavano che spetta, non alla Società delle Nazioni, ma alle potenze alleate e associate la disposizione dei mandati e domandavano comunicazione dei progetti dei mandati, che l'Inghilterra intendeva di esercitare su talune delle antiche colonie tedesche dell'Africa e dell'Oceania.

L'11 febbraio 1922 gli Stati Uniti e il Giappone firmavano un trattato relativo all'isola di Jap, già concessa in mandato al Giappone, senza il loro intervento.

Basta, infine, citare l'articolo 5 del Patto, per cui nessuna decisione della Società delle Nazioni è possibile senza il consenso unanime di tutti gli Stati aderenti, per escludere che possa ancora seriamente discutersi di una tale sovranità.

Nel caso concreto Italia, Stati Uniti, Inghilterra, Francia, Giappone sono Stati sovrani delle colonie. Soltanto Inghilterra, Francia, Giappone, Belgio sono Stati mandatarî.

Dove sono i diritti spettanti all'Italia come concessionaria indivisa delle Colonie? (*Approvazioni*).

Dove i principî di moralità internazionale, banditi a Versailles fino a dichiarare nell'articolo 22 « missione sacra della civiltà » lo sviluppo e il benessere dei popoli meno progrediti, che la Società delle Nazioni deve realizzare?

Vi erano obblighi principali da assolvere verso l'Italia, che vincendo sul Piave aperse il ciclo delle vittorie dell'Intesa e vincendo a Vittorio Veneto concluse la guerra, raggiungendo solo una parte definitiva dei suoi termini naturali e storici. (*Vivissimi applausi*).

MARCHI GIOVANNI. Furono i nostri rappresentanti che non vollero niente.

FERA. Ecco quello che può chiamarsi il tradimento di Versailles, di cui furono complici necessari i pavidî rappresentanti d'Italia alla Conferenza della pace; ecco l'ingiustizia, senza decente qualifica, che le Potenze alleate e sovrane mandanti dovrebbero, prime fra tutte, sentire il bisogno di riparare, se i principî affermati nei Patti internazionali non fossero, il più delle volte,

il comodo paravento, dietro cui gli Stati nascondono i propri più smodati egoismi. (*Applausi*).

Il Trattato di Versailles non ebbe fortuna da tutto principio. Gli Stati Uniti non lo accettarono; lo dichiararono contrario alle direttive politiche di Washington e il Senato rifiutò la ratifica, ma con un Trattato separato del 25 agosto 1921 gli Stati Uniti si sono fatti confermare dalla Germania i diritti ceduti dall'articolo 119 del Trattato di Versailles!

Altri, come il Ferri e il Vallini, si sono occupati del problema della estinzione dei mandati. A noi non interessa. Noi affermiamo che oggi, nella posizione di fatto e di diritto, risultante da un onesto e sereno esame, i mandati devono essere sottoposti a revisione.

L'Italia ha dato ai mandati A un riconoscimento che è limitato nel tempo. L'Italia può avere ragione di ritenere che i popoli sottomessi a tali mandati abbiano raggiunto la capacità voluta a governarsi da sè. Esempio: Siri e Maroniti, di cui potrebbero crearsi due Stati indipendenti, uno arabo della Siria con capitale Damasco e l'altro cristiano del Libano con capitale Tripoli di Soria o Dar-el-Kamar, capitale del terzo scompartimento turco del Libano (*Gebeli*). Gli altri erano: 1° Siria ed Osroene (Haleb, capitale Aleppo); 2° Fenicia e Palestina (Saida, capitale Beirut) e 4° Siria propria (Sciam, capitale Damasco).

Beirut (*colonia felix Berytus*, come la denominò Augusto), è il necessario, indispensabile porto di Damasco.

L'Italia può chiedere la cessazione del mandato, che ebbe carattere di tutela provvisoria. Le altre Potenze alleate potranno non essere, come non saranno, d'accordo. Deciderà la questione la Corte permanente di giustizia, di cui gli Stati aderenti alla Società delle Nazioni hanno riconosciuto la giurisdizione.

Indipendentemente da questo il mandato per la Siria e per il Libano può bene sdoppiarsi e assegnarsi all'Italia il primo, ove, dopo le violente repressioni di Damasco, la situazione della Francia è divenuta difficile, per non dire insostenibile, e conservarsi alla Francia il secondo, tenuto conto delle relazioni culturali e politiche, che da secoli legano il Libano alla grande repubblica latina.

Per i mandati B e C l'Italia, ch'è concessionaria delle colonie tedesche insieme con le Potenze alleate e associate e ha solo con-

ferito all'Inghilterra, Francia, Giappone e Belgio l'esercizio del suo diritto sovrano, perchè l'amministrassero secondo limiti ben determinati, risultanti dai trattati e dal Patto, dovrà reagire contro ogni abuso e contro qualsiasi trasformazione dell'istituto dei mandati in senso apessionista a beneficio degli Stati mandatarî. Resterà il condominio e con esso resterà fermo il diritto sovrano d'Italia, la sola che, nonostante le più balorde accuse, abbia serbato rispetto ai principî fondamentali originari dell'Istituto ginevrino. Gli altri Stati hanno mutato la dottrina man mano che mutavano gli interessi da soddisfare. Ma noi siamo i profanatori abituali e loro i custodi gelosi e fedeli del sacro tempio della pace! (*Vive approvazioni*).

Ho accennato in principio al memoriale dell'Unione coloniale tedesca. La Germania, entrata a far parte della Società delle nazioni, può oggi, come gli altri Stati membri di essa, esercitare un diritto di controllo sul regime mandatario, attraverso la Società delle nazioni, (essa ha ora un suo rappresentante anche nella commissione dei mandati), ma la posizione giuridica fra i due Stati, Italia e Germania, non ammette identificazioni. L'Italia ha diritti sovrani da far valere. Quindi o le sue legittime aspirazioni saranno soddisfatte, o la revisione dei mandati dovrà essere consentita e compiuta e dovrà avere per scopo primo di dare all'Italia ciò che l'Italia ha conquistato a prezzo del sangue della sua gioinezza eroica (*Vivi applausi*).

Onorevoli colleghi, queste meditate considerazioni su questo grave e difficile problema ho voluto modestamente esporre alla Camera, ma il popolo italiano sa e sente che il problema della sua vita l'ha affrontato e risolto nel suo alto intelletto e nella passione ardente, che fu sconosciuta ai governanti del passato, il Capo del Governo, in cui esso crede e spera come nel Liberatore aspettato della nuova religione della patria, che ha riacceso il fuoco spento anche sull'altare della religione di Dio. (*Vivissimi applausi*).

Noi, che apparteniamo ad una generazione, che pur tanto ha sofferto, possiamo ben dichiararci fortunati se c'è stato concesso l'onore grande di servire ai Suoi ordini la causa del fascismo e della nostra Italia immortale. (*Vivissimi prolungati applausi — Moltissime congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'on. Zimolo.

ZIMOLO. Non avrei osato di salire questa tribuna in un'ora così tarda, se non avessi l'intenzione, con una brevità schematica, di portare qui la voce di quegli italiani che vivono oltre frontiera e particolarmente di quelli che aderiscono al segno del Littorio. Sarò breve e schematico, anche perchè la relazione sul bilancio degli Esteri è ben completa; tratta con precisa chiarezza dei problemi riguardanti la nostra emigrazione e dei nuovi criteri che la informano dopo la soppressione del vecchio Commissariato. La relazione dà, inoltre, una ben chiara idea dell'opera saggiamente svolta dal Governo in materia di nazionalità, (della tenace lotta, cioè, del Governo affinchè i nostri connazionali siano sottratti in taluni paesi all'opera che lo straniero compie per distruggere la nazionalità nell'italiano emigrato). È quindi superfluo toccare questo argomento.

È troppo nota la passione del ministro per gli italiani viventi oltre le frontiere, perchè non possa in noi non essere la massima fiducia nei riguardi di questo importante problema che interessa la quinta parte della popolazione italiana.

Devo rivolgere all'onorevole ministro una particolare raccomandazione. Si tratta di argomento nel quale — se non erro — se è vera la notizia che ho letto in un giornale — qualche cosa si sta facendo. Voglio alludere al commercio con l'estero.

Il Console, viene spesso richiesto da questa o quella casa di commercio che voglia farsi importatrice di questo o quel prodotto italiano, del nome di qualche ditta che sia fornitrice di tali prodotti. Naturalmente il Console richiede il nome di ditte serie, e scrive al Ministero degli Esteri. Questo risponde copiando da una qualunque guida commerciale una fila di nomi di case commerciali.

Ma se il Console si è rivolto al Ministero è perchè deve dare allo straniero, che si è rivolto a lui, se non una garanzia assoluta sulla serietà della ditta, almeno una garanzia relativa.

Dovrebbe quindi esistere al Ministero degli esteri un particolare ufficio che avesse l'incarico di rilasciare una specie di brevetto di abilitazione al commercio con l'estero.

Certo ogni ditta può commerciare dove crede, ma è anche vero che talvolta talune ditte poco scrupolose, per smania di guadagno, hanno fatto deviare in talune zone il nostro mercato.

Quando una ditta sapesse che con un atto scorretto verrebbe a perdere il titolo

di abilitazione al commercio con l'estero, si asterrebbe dall'invio di merce che non corrisponde a quella presentata in campione; e noi possediamo per ogni prodotto ditte assai serie, per disciplinare con certezza di vantaggi materiali e morali il nostro commercio con l'estero.

Ed a tale argomento non avrei accennato se uno dei nostri migliori consoli di una città britannica non mi avesse dimostrato, con fatti, come la deficienza di un prodotto inviato da una nostra ditta sia stata la causa per cui nessuna ditta anche seria nostrana riuscì più ad imporre il nostro prodotto in quella città.

E non posso astenermi dal rivolgere l'elogio più alto all'onorevole ministro per tutta la cura posta nella trasformazione di tutta la nostra rete consolare.

Chi sia stato all'estero sa che cosa erano un tempo taluni nostri consolati, affidati spesso a stranieri e nemmeno questi assai spesso ben quotati presso gli stessi loro connazionali.

Immaginate voi, ad esempio, e ciò è accaduto, un console nostro di nazionalità non italiana e che era console contemporaneamente di altri tre paesi e tutti e tre paesi marittimi. Se fosse avvenuta una collisione tra un piroscafo italiano ed un piroscafo appartenente ad uno di quegli altri tre paesi, come avrebbe redatto il rappresentante italiano il rapporto al nostro Governo? Come avrebbe usato la sua influenza per favorire il nostro equipaggio?

E a che punto siamo con le agenzie telegrafiche? A che punto siamo in materia di stampa?

Io non entro in tale argomento; mi limito a ricordare che il problema delle agenzie telegrafiche, per la diffusione della notizia che nella sua laconicità può essere argomento di fiducia nello straniero per noi, costituisce uno dei capisaldi per la nostra penetrazione spirituale e non spirituale soltanto.

Le nostre agenzie telegrafiche trasmettono anche non interessanti notizie su questo o quel paese straniero. Ma le agenzie telegrafiche straniere non usano verso di noi una eguale cortesia, cortesia alla quale (se non con il ricatto, che non è nel nostro costume, ma con una legittima ritorsione) noi potremmo costringere l'agenzia telegrafica di questo o quel paese.

Bene ha fatto l'onorevole relatore ad elogiare il provvedimento con il quale fu data una nuova sistemazione ai fasci all'estero,

posti sotto la vigilanza del Ministero.

Ed elogiando i fasci all'estero non si intende diminuire nè le benemeritenze da tempo acquistate dalla «Dante Alighieri» nella difesa della nostra lingua, nè quelle acquistate dalle sezioni delle Associazioni di mutilati e combattenti, nè quelle che va acquistando nel campo artistico, sotto la guida dello stesso Governo, l'Associazione «L'Italica».

Il segretario generale dei fasci all'estero ha dato chiare disposizioni per quella che deve essere l'azione di questi fasci e chiunque abbia varcato la frontiera con cuore italiano prima o dopo l'esistenza del Fascismo, prima o dopo la Marcia su Roma, non può non riconoscere come l'attuale segretario generale dei fasci all'estero veda ben chiaro nella via che deve seguire.

Io sono convinto che se tutti i presidenti di fasci all'estero comprenderanno tutto ciò che dallo scorso gennaio ad oggi, con appassionato fervore, va dicendo il maggior gerarca, e se tutti, gregari e gerarchi, vorranno comprendere tutto ciò che per i fascisti all'estero ha dettato il Capo Supremo del Fascismo, comprendendo anche tutto ciò che non è detto, ma che ogni presidente di fascio può dire ad illustrazione dei saggi comandamenti scritti dal Duce per i camerati che vivono fuori dei confini della Nazione, i fasci all'estero avranno già compiuto un notevole balzo in avanti nel loro fatale cammino di rafforzamento e di vittorie.

Il fascista all'estero, in forza di quanto fornisce oggi la Segreteria ai nostri fasci d'oltre frontiera (opuscoli, relazioni, grafici sull'attività del Regime) va diventando, sia pure talvolta attraverso ostacoli e prevenzioni che rendono più meritoria l'opera sua, va diventando un conquistatore dell'opinione pubblica straniera, spesso col mezzo della stampa, con le amicizie che un italiano ben quotato può avere con questo o quel giornale straniero, il quale (poco ci importa se per ragioni di politica interna piuttosto che per simpatia all'Italia) è lieto di aver notizie e fatti che possano dimostrare come con l'ordine e la disciplina (cioè col fascismo) un paese progredisca, e come invece col disordine, cioè con certa democrazia non sufficientemente ostile al comunismo, un paese si avvii alla completa rovina.

Nelle grandi capitali e città straniere il fascio svolge oggi una funzione coordinatrice ed organizzatrice delle nostre colonie. Opera questa quanto mai necessaria, perchè queste

colonie assai spesso, ancor oggi, risentono del passato.

In esse colonie vi sono taluni italiani che si credono già « d'italiano nuovo »; sono persone, egregie se volete, che credono di aver assolto al loro obbligo verso la Nazione per avere offerto una somma a questa o quella istituzione di carattere assistenziale; ma sono le stesse talvolta che non disdegnano giocare sull'equivoco della doppia nazionalità; comodissima la straniera, quando la Patria abbia chiamato; altrettanto comoda la italiana quando possa servire alla donazione di titoli gentilizi.

Il Fascismo all'estero ha anche avuto il merito di stabilire un po' di gerarchia nelle colonie; ha avuto il merito di smascherare il tipo classico dell'opportunisto che amava affermare essere egli assai più utile rimanendo fuori del Fascismo, piuttosto che facendone parte.

Il Fascismo all'estero — ed io potrei portare luminosi esempi su questo argomento — ha insegnato che si può talvolta rinunciare ad un po' di guadagno, ma che non si deve mai rinunciare di fronte allo straniero, sia questi simpatizzante o no per il movimento nostro, ad affermare che non soltanto si è italiani, ma che si è inoltre fascisti, senza restrizioni, senza critiche, senza miserevoli distinguo sull'opera saggia del Governo fascista.

E continuerà il Fascismo all'estero la sua opera, specialmente là dove ancora esistono vecchie organizzazioni, società spesso intestate a nomi che non dicono più nulla all'anima dell'Italia nuova, troppe società, troppi comitati, ma che, come in talune località è avvenuto, devono scomparire; devono, salvo qualche eccezione, scomparire, perchè anche le nostre colonie devono avere in tutto e per tutto la stessa fisionomia che ha oggi la Nazione entro i suoi confini, ossia un inquadramento squisitamente fascista, nullo l'altro che fascista.

E già in virtù di consoli fascisti, in virtù della saggia disposizione del ministro degli esteri che anche in materia di prestigio e precedenza ha ordinato che il fascio sia considerato il primissimo organismo della colonia, già questa fascistizzazione delle nostre colonie si sta verificando, chè anche all'estero è dato ora trovare non soltanto il fascio, ma inoltre gli avanguardisti, i balilla, le piccole italiane, il dopo lavoro, il fascio femminile.

Soprattutto all'estero, la parola Fascismo deve avere il significato pratico, deve essere il fascio di tutte le forze che abbiano una coscienza italiana e queste forze devono

essere animate da un unico spirito, guidate da un unico capo.

Quanto il Fascismo all'estero abbia compiuto nell'opera di ricupero di tanti italiani, che senza il Fascismo avremmo perduto, è ormai documentato da statistiche che possono costituire uno dei maggiori titoli di onore del Fascismo stesso; è documentato da fatti ed episodi che visitando nostre colonie dell'America e dell'Europa vivamente mi commossero.

Ricordo che lo scorso inverno sulla strada tra Perth e Gleneagles nell'alta Scozia, dove sono fasci saldamente organizzati e molto apprezzati e stimati da quelle stesse autorità straniere, io mi fermai ad un villaggio, dove non mancava il solito negozio italiano il caratteristico: « Italian Warehouseman » ove si vende dal vino di Chianti all'olio di Lucca, dalla pasta di Napoli alla frutta di Sicilia.

E incontrai un giovane sedicenne con il distintivo Fascista.

Gli rivolsi affettuose parole, ma non ebbi che questa risposta in lingua, ahimè!, non italiana: « Non parlo italiano, signore, ma sono italiano, anche mio padre è italiano ».

E dalla conversazione che intavolai con quel connazionale compresi che ben salda era la sua fede italiana, perfetta la sua devozione al Fascismo ed al suo Capo, per il quale si esprimeva con termini che avevano del religioso.

E mi convinsi che se il Fascismo non fosse sorto e non si fosse affermato, ed oggi non fosse l'animatore ed il dirigente della vita della Nazione, imponendoci presso gli stranieri con una considerazione ben diversa da quella che non godevamo ieri — e che è considerazione anche quando ama manifestarsi con qualche parola sgarbata — quel connazionale, oggi desideroso di imparare la lingua italiana, sarebbe come tanti altri un figlio perduto.

E l'episodio, che, ho dovuto constatarlo con viva amarezza, non è un episodio isolato nelle nostre colonie dell'Inghilterra, della Scozia e dell'Irlanda, e dimostra quanto possano seminare, con certezza di buon raccolto, i fasci all'estero.

A tal proposito, osservando la relazione, io devo soffermarmi un istante al capitolo scuole all'estero. Esso contempla le scuole che hanno già un organico, una definitiva sistemazione.

Vorrei che la benevolenza del ministro si avvicinasse un poco ad un altro tipo di scuole, scuole che certamente non traggono

alcun beneficio da quei 12 milioni che sono stanziati in bilancio per le nostre scuole all'estero.

Si tratta delle scuole che sono sorte appunto per iniziativa dei nostri fasci, di scuole serali frequentate da fanciulli che durante il giorno — come in Gran Bretagna — hanno frequentato la scuola inglese, di scuole che — come in Irlanda — hanno trovato la loro sede in qualche istituzione cattolica, scuole italiane che si riducono a sforzi nobilissimi dei nostri fasci e che appunto perciò, perchè tentativi generosi diretti a ricuperare fanciulli quasi perduti agli effetti dell'italianità, meritano tutto l'appoggio del Ministero.

Si potrebbe ad ogni fine d'anno, ammesso (come credo) che si verificchino delle economie sui cinque milioni stanziati per le spese dipendenti dagli avvenimenti internazionali (pagina 13 del disegno di legge), assegnare una data somma ai fasci all'estero, ed esclusivamente per le scuole sorte per iniziativa dei fasci stessi.

Ai fascisti all'estero, deve da questa Camera fascista giungere un plauso cordiale, che sia gratitudine per il molto che essi hanno già fatto, che sia incitamento a perseverare nel cammino iniziato e che essi compiranno seguiti dall'affetto vivo di tutta la Nazione.

Della fede dei fascisti viventi fuori dei confini della Nazione, noi abbiamo avuto una prova, la abbiamo anzi in questi giorni, in questa Roma, dove per la prima volta da quando esiste lo Stato italiano, in virtù della capacità di un nostro valoroso camerata inviato console generale a Marsiglia, sono state salutate quattro centurie di camicie nere di quella città, giunte in Roma ordinate, disciplinate, documento vero di quel che sia l'Italia nuova. (*Applausi*). Ad esse che hanno portato a noi la visione precisa del disciplinato Fascismo che anima le nostre colonie, a tutti i fascisti all'estero che si sono organizzati sotto l'emblema di Roma, in cui questa Camera fascista il saluto affettuoso, nella certezza che anche fuori della Nazione nessun figlio degenerare d'Italia potrà trionfare in un'opera che, essendo contro il Regime, è contro la stessa Nazione. (*Vivi applausi — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per gli esteri.

GRANDI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. A nome del ministro degli esteri

posso assicurare gli onorevoli Fani, Celesia, Fera, Zimolo che il Ministero terrà in giusto conto e nel debito valore le considerazioni e i suggerimenti contenuti nei loro discorsi con i quali hanno portato un efficace contributo all'odierna discussione del bilancio degli esteri. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

TORRE ANDREA, relatore. Mi rimetto alla mia relazione.

PRESIDENTE. Passiamo allora all'esame dei capitoli del bilancio, i quali come di consueto, quando non vi siano osservazioni, s'intenderanno approvati con la semplice lettura.

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929. — Titolo I. Spesa ordinaria. — Categoria I. Spese effettive. — Spese generali. — Capitolo 1. Ministero — Personale di ruolo — Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse) lire 950,000.

Capitolo 2. Personale di ruolo del soppresso Commissariato generale dell'emigrazione e contributo relativo al fondo pensioni (*Spese fisse*), lire 2,000,000.

Capitolo 3. Indennità a funzionari preposti alla direzione di uffici e con funzioni di segretario al Ministero (articolo 9 della legge 2 giugno 1927, n. 862), lire 500,000.

Capitolo 4. Acquisto di decorazioni, lire 80,000.

Capitolo 5. Tipografia riservata, lire 300 mila.

Capitolo 6. Ministero — Biblioteca ed abbonamento a giornali, lire 50,000.

Capitolo 7. Manutenzione e servizio degli stabili ad uso degli uffici dell'Amministrazione centrale, e degli uffici dipendenti, nel Regno, lire 500,000.

Capitolo 8. Spesa per la corrispondenza postale e telegrafica diretta all'estero (*Spesa d'ordine*), lire 4,400,000.

Capitolo 9. Spese segrete, lire 1,200,000.

Capitolo 10. Residui passivi eliminati, a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Capitolo 11. Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione (articolo 63 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290), lire 332,000.

Capitolo 12. Premi di operosità per il servizio di cifra della corrispondenza tele-

grafica e per il servizio telegrafico (articolo 63 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290), lire 100,000.

Capitolo 13. Spese per la statistica della emigrazione compresi i cottimie on personale estraneo per i lavori di spoglio, lire 100,000.

Capitolo 14. Sussidi ad impiegati ed al personale subalterno in attività di servizio, lire 25,000.

Capitolo 15. Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione degli affari esteri e loro famiglie, lire 50,000.

Capitolo 16. Spese casuali, lire 80,000.

Capitolo 17. Fitto di locali ad uso della Amministrazione centrale, lire 125,000.

Capitolo 18. Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti, lire 59,000.

Capitolo 19. Mostre documentabili della emigrazione e propaganda educativa, lire 300,000.

Capitolo 20. Indennità di ogni specie, di carica, di missione, di comando, ecc., nell'interesse dei servizi dell'emigrazione, lire 300,100.

Capitolo 21. Spese per la tutela e la vigilanza degli emigranti, repressione dell'emigrazione clandestina, visita alle navi in partenza, sorveglianza delle locande nei porti d'imbarco, servizi sanitari e stazioni di disinfezione, ricoveri ed asili provvisori, requisizione di alberghi, spese d'imbarco, lire 1,000,000.

Debito vitalizio. — Capitolo 22. Pensioni ordinarie (*Spese fisse*), lire 2,250,000.

Capitolo 23. Indennità per una sola volta invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*), lire 10,000.

Spese di rappresentanza all'estero. — Capitolo 24. Stipendi e supplementi di servizio attivo al personale delle carriere diplomatica e consolare, dei commissari consolari, degli interpreti e dei cancellieri, lire 11,500,000.

Capitolo 25. Stipendi ed indennità varie a funzionari civili e militari ed assimilati a disposizione del Ministero degli affari esteri per i servizi diplomatico e consolare, lire 600,000.

Capitolo 26. Assegni ed indennità straordinarie e rappresentanza al personale di ruolo all'estero, agli addetti militari, navali ed aeronautici (*Spese fisse*), lire 20,700,000.

Capitolo 27. Indennità di trasferimento e di primo stabilimento, viaggi di destinazione

e di traslocazione, rimborso delle maggiori spese di viaggio sostenute in confronto alla tabella di cui alla legge 28 gennaio 1866, n. 2804, agli agenti diplomatici e consolari, ed agli addetti militari, navali ed aeronautici, lire 1,100,000.

Capitolo 28. Viaggi in corriere e trasporti di pieghi e casse per l'estero, lire 800,000.

Capitolo 29. Missioni politiche e commerciali; incarichi speciali; contributi ad istituzioni, commissioni ed uffici di carattere internazionale, lire 1,200,000.

Capitolo 30. Spese per la Commissione internazionale per gli studi talassografici del Mediterraneo e per la partecipazione dell'Italia all'Unione oceanografica internazionale, lire 200,000.

Capitolo 31. Contributi per missioni politiche, scientifiche e religiose in Levante, lire 390,000.

Capitolo 32. Fitto di palazzi all'estero e di locali ad uso di sede delle Regie missioni militari, navali ed aeronautiche; indennità temporanee d'alloggio per i pericoli nei quali le Regie rappresentanze restano prive di sedi demaniali o affittate, lire 1,150,000.

Capitolo 33. Manutenzione, miglioramento ed arredamento degli immobili di proprietà dello Stato all'estero, lire 1,000,000.

Spese diverse. — Capitolo 34. Spese per dragomanni, guardie ed altri impiegati locali all'estero, retribuzioni, paghe e compensi al personale di custodia degli immobili di proprietà dello Stato all'estero, 1,800,000 lire.

Capitolo 35. Spese di posta, telegrafo, telefono e trasporti all'estero, lire 1,500,000.

Capitolo 36. Spese eventuali all'estero, lire 1,400,000.

Capitolo 37. Indennità agli ufficiali consolari di 2^a categoria per concorso alle spese di cancelleria, lire 270,000.

Capitolo 38. Spese per la difesa dell'italianità all'estero, lire 1,000,000.

Capitolo 39. Sussidi vari — Rimpatri a nazionali indigenti — Spese d'ospedale e funerali, lire 1,800,000.

Capitolo 40. Stipendi ed indennità agli ufficiali medici ed ai commissari in servizio di emigrazione, lire 937,000.

Capitolo 41. Contributo dello Stato a pareggio del bilancio dell'Amministrazione delle isole dell'Egeo, lire 3,000,000.

Capitolo 42. Spese per il funzionamento dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (Regio decreto 2 giugno 1926, n. 2220), lire 1,000,000.

Spese per le scuole italiane all'estero. —

Capitolo 43. Competenze al personale delle scuole all'estero, lire 7,000,000.

Capitolo 44. Fitto dei locali delle scuole italiane all'estero ed annualità per l'estinzione dei mutui con la Cassa depositi e prestiti per la costruzione e l'acquisto di locali scolastici all'estero (legge 12 febbraio 1903, n. 42), lire 381,000.

Capitolo 45. Scuole sussidiate, 2,540,000 lire.

Capitolo 46. Acquisto di libri, materiali per le scuole italiane all'estero, oggetti e libri per le premiazioni e medicinali per gli ambulatori medici e spese di spedizione lire 1,700,000.

Capitolo 47. Spese generali per le scuole italiane all'estero, lire 650,000.

Capitolo 48. Sussidi al personale delle scuole all'estero, lire 20,000.

Capitolo 49. Istituti di istruzione e di educazione professionale nel Regno od aventi carattere internazionale, lire 150,000.

Titolo II. *Spesa straordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — *Spese diverse.* — Capitolo 50. Indennità temporanea mensile ai funzionari civili di ruolo (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853), lire 400,000.

Capitolo 51. Indennità temporanea mensile al personale di ruolo e non di ruolo proveniente dal soppresso Commissariato per l'emigrazione, ai sensi del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e dei Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 583, lire 310,000.

Capitolo 52. Retribuzione al personale avventizio dipendente dall'Amministrazione degli affari esteri, lire 88,000.

Capitolo 53. Retribuzione al personale straordinario, avventizio e provvisorio proveniente dal soppresso Commissariato generale dell'emigrazione, lire 1,100,000.

Capitolo 54. Retribuzione e spese di qualsiasi natura da rimborsare ai vettori, per gli agenti destinati al servizio di sorveglianza dell'emigrazione (articolo 21, lettera f) del Regio decreto 15 novembre 1925, n. 2046, e Regio decreto 26 maggio 1926, n. 1395), lire 1,200,000.

Capitolo 55. Indennità temporanea mensile al personale avventizio, straordinario od assimilato (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737 e 5 aprile 1923, n. 853), lire 60,000.

Capitolo 56. Spese di viaggio ed altre eventuali diverse da sostenersi in occasione dell'invio dei delegati italiani alle riunioni della lega delle Nazioni, lire 200,000.

Capitolo 57. Contributo del Regio Governo alle spese generali delle Commissioni internazionali del Danubio, del Reno e dell'Elba — Spese delle Delegazioni italiane presso le Commissioni stesse, lire 400,000.

Capitolo 58. Assegnazione straordinaria per opere di pubblica utilità nell'isola di Rodi (Regio decreto 7 marzo 1926, n. 550) (4^a delle 10 rate), lire 5,000,000.

Capitolo 59. Assegnazione straordinaria per rimborso al Tesoro delle maggiori spese di cambio dei pagamenti in oro disposti sulle tesorerie del Regno; aggio, sconto e commissione inerenti alla rimessa di fondi all'estero (escluso il servizio delle scuole all'estero), lire 30,000,000.

Capitolo 60. Sovvenzioni a studenti dalmati, lire 400,000.

Capitolo 61. Assegnazione straordinaria per corrispondere contributi alle Missioni italiane in Cina. (Regio decreto 20 marzo 1924, n. 528 — 5^a delle 10 annualità — *Spesa ripartita*), lire 1,000,000.

Capitolo 62. Spese segrete dipendenti dagli avvenimenti internazionali, lire 5 milioni.

Capitolo 63. Fondo per spese segrete di propaganda all'estero, lire 1,000,000.

Capitolo 64. Congressi, conferenze, esposizioni, mostre internazionali e simili, spese di ricevimento in Italia di Sovrani, ed uomini di Stato esteri, lire 1,350,000.

Capitolo 65. Restituzione di somme indebitamente percepite o di depositi relativi ai servizi dell'emigrazione, lire 85,000.

Capitolo 66. Contributo straordinario alla Cassa speciale pensioni per i funzionari del soppresso Commissariato generale della emigrazione, lire 100,000.

Capitolo 67. Spese per la rappresentanza italiana nell'ufficio e nelle conferenze per la organizzazione del lavoro presso la Società delle Nazioni per il funzionamento dell'ufficio italiano di segreteria — Riunioni internazionali per l'emigrazione — Incarichi e missioni confidenziali, lire 400,000.

Capitolo 68. Rimborso all'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero delle somme eventualmente necessarie pel pagamento degli interessi sulle azioni ed obbligazioni dell'Istituto medesimo (articolo 7 del Regio decreto 15 dicembre 1923, n. 3148), *per memoria*.

Capitolo 69. Contributo dello Stato all'Università di Camerino, lire 500,000.

Spese per le scuole italiane all'estero. — Capitolo 70. Indennità temporanea mensile al personale di ruolo ed ai supplenti ed incaricati, al personale salariato (capi d'arte) e subalterno delle Regie scuole all'estero (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853), lire 500,000.

Capitolo 71. Assegnazione straordinaria per rimborso al Tesoro delle maggiori spese di cambio dei pagamenti in oro disposti sulle tesorerie del Regno; aggio, sconto e commissione inerenti alla rimessa di fondi all'estero per il servizio delle scuole all'estero lire 10,000,000.

Riassunto per titoli. — Titolo I. *Spesa ordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — Spese generali, lire 12,451,100.

Debito vitalizio, lire 2,260,000.

Spese di rappresentanza all'estero, lire 38,640,000.

Spese diverse, lire 12,707,000.

Spese per le scuole italiane all'estero, lire 12,441,000.

Totale della categoria prima della parte ordinaria, lire 78,499,100.

Titolo II. *Spesa straordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — Spese diverse, lire 48,593,000.

Spese per le scuole italiane all'estero, lire 10,500,000.

Totale della categoria I della parte straordinaria, lire 59,093,000.

Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie), lire 137,592,100.

Riassunto per categorie. — Categoria I. Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria), lire 137,592,100.

Il totale generale a cui ascende il bilancio degli esteri è, dunque, di lire 137,592,100.

Lo pongo a partito.

(È approvato).

Procediamo ora all'esame dell'articolo unico del disegno di legge. Ne do lettura:

« Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Seconda votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione segreta dei seguenti altri disegni di legge, già approvati per alzata e seduta:

Conversione in legge del Regio decreto 17 novembre 1927, n. 2340, relativo al conferimento di un posto di gruppo A nel ruolo del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità. (*Approvato dal Senato*) (1996);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2453, concernente provvedimenti relativi all'Istituto nazionale L. U. C. E. per la propaganda e cultura a mezzo della cinematografia. (*Approvato dal Senato*) (1997);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 410, concernente il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui da concedersi per la bonifica integrale del territorio della provincia di Rovigo (1960);

Conversione in legge del Regio decreto 25 febbraio 1928, n. 411, recante modificazioni alla competenza amministrativa per la definizione delle trasgressioni in materia di tasse (1961);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 gennaio 1928, n. 551, che porta varianti e aggiunte al testo unico delle disposizioni legislative del Corpo Reale Equipaggi Marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina. (*Approvato dal Senato*) (2009);

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 (1837).

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

Risultato della prima votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Autorizzazione agli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa dei depositi e prestiti a ricevere in conto corrente dal Banco di Sicilia, dalla Cassa di risparmio del Banco stesso, e dalla Cassa di risparmio Vittorio Emanuele per le provincie siciliane,

la somma di lire 10,000,000 da mutuarci al comune di Palermo per opere di sistemazione idrica della città; e autorizzazione al Governo del Re a raccogliere e coordinare in testo unico le disposizioni legislative in materia di prestiti della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza (1906):

Presenti e votanti . . . 173
Maggioranza 87
Voti favorevoli . . . 172
Voti contrari . . . 1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 374, che provvede alla cessazione dell'applicazione, alla Banca italiana di credito e valori, del Regio decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1832, convertito in legge con la legge 16 giugno 1927, n. 1153 (1952):

Presenti e votanti . . . 173
Maggioranza 87
Voti favorevoli . . . 172
Voti contrari . . . 1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2796, che aumenta l'assegnazione annua concessa alla nave-scuola marinaretti « Scilla » (*Approvato dal Senato*) (2007):

Presenti e votanti . . . 173
Maggioranza 87
Voti favorevoli . . . 171
Voti contrari . . . 2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 dicembre 1927, n. 2724, riflettente la proroga del termine per l'applicazione nella Colonia Eritrea e nella Somalia dell'ordinamento amministrativo contabile per le colonie (*Approvato dal Senato*) (1994):

Presenti e votanti . . . 173
Maggioranza 87
Voti favorevoli . . . 171
Voti contrari . . . 2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 febbraio 1928, n. 645, che approva la convenzione per la concessione della co-

struzione e dell'esercizio della ferrovia Aosta-Pre' S. Didier (1978):

Presenti e votanti . . . 173
Maggioranza 87
Voti favorevoli . . . 173
Voti contrari . . . —

(La Camera approva).

Assegnazione a Sua Altezza Reale il Principe Filiberto di Savoia-Genova, Duca di Pistoia, di un appannaggio di lire duecentomila annue (1980):

Presenti e votanti . . . 173
Maggioranza 87
Voti favorevoli . . . 171
Voti contrari . . . 2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2655, contenente disposizioni sugli Istituti per case popolari (*Approvato dal Senato*) (2002):

Presenti e votanti . . . 173
Maggioranza 87
Voti favorevoli . . . 170
Voti contrari . . . 3

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 novembre 1927, n. 2461, che apporta modificazioni alla legge 29 giugno 1909, n. 364, per le antichità e belle arti (*Approvato dal Senato*) (1991):

Presenti e votanti . . . 173
Maggioranza 87
Voti favorevoli . . . 172
Voti contrari . . . 1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 13, che proroga il termine stabilito per la presentazione e l'esame delle domande per la iscrizione nell'albo degli ingegneri e degli architetti (*Approvato dal Senato*) (1999):

Presenti e votanti . . . 173
Maggioranza 87
Voti favorevoli . . . 170
Voti contrari . . . 3

(La Camera approva).

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 MAGGIO 1928

Legge unica della caccia (1661):

Presenti e votanti . . .	173
Maggioranza	87
Voti favorevoli . . .	170
Voti contrari	3

(La Camera approva).

Modificazione alla legge doganale in vigore (1915):

Presenti e votanti . . .	173
Maggioranza	87
Voti favorevoli . . .	171
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1928 al 30 giugno 1929 (1838):

Presenti e votanti . . .	173
Maggioranza	87
Voti favorevoli . . .	171
Voti contrari	2

*(La Camera approva).**Hanno preso parte alla votazione:*

Acerbo — Adinolfi — Albicini — Aldi-Mai — Alfieri — Amicucci — Antonelli — Arnoni. Bagnasco — Baiocchi — Baistrocchi — Balbo — Barbaro — Barbieri — Barduzzi — Bartolomei — Bassi — Belluzzo — Bennati — Benni — Bertacchi — Bette — Biagi — Biancardi — Bianchi Michele — Bifani — Bisi — Blanc — Bodrero — Bolzon — Bonardi — Boncompagni-Ludovisi — Borriello — Bottai — Bresciani Bruno — Broccardi — Buttafochi.

Caccianiga — Canelli — Caprino — Cariolato — Casagrande di Villaviera — Cavalieri — Ceci — Cesia di Vegliasco — Cerri — Chiarelli — Chiarini — Cian Vittorio — Ciano Costanzo — Ciardi — Cristini.

D'Ambrosio — De Capitani d'Arzago — De Collibus — Del Croix — De Martino — De' Stefani — Di Fausto — Di Marzo — Di Mirafiori-Guerrieri — Donegani — Ducos — Dudan.

Fani — Farinacci — Fedele — Federzoni — Fera — Finzi — Fontana — Foschini — Franco.

Gabbi — Gangitano — Gasparotto — Gatti — Genovesi — Geremicca — Giarratana — Giuliano — Giunta — Giuriati — Grancelli — Grandi — Greco — Guàccero — Guglielmi — Guidi-Bufferini.

Igliori — Imberti — Insabato.
Joele — Josa — Jung.

Lanfranconi — Lantini — Leicht — Lesona — Limongelli — Loreto — Lunelli — Lupi.

Macarini Carmignani — Madia — Magrini — Manaresi — Marani — Maraviglia — Marchi Corrado — Marchi Giovanni — Mariotti — Marquet — Martelli — Martire — Mattei Gentili — Mazzucco — Messedaglia — Miari — Milani Giovanni — Miliani G. Battista — Morelli Eugenio.

Olivetti.

Pace — Palmisano — Paratore — Pavoncelli — Pellanda — Pennavaria — Perna — Pierazzi — Pivano — Preda — Prunotto.

Quilico.

Raggio — Raschi — Razza — Renda — Ricchioni — Ricci Renato — Riolo — Rocco — Romano Michele — Romano Ruggero — Rossini — Rotigliano.

Salvi — Sandrini — Sansone — Scorza — Solmi — Spinelli — Starace — Suvich.

Tofani — Torre Andrea — Tosti di Valminuta — Trigona — Tumedei — Turati.

Ungaro.

Valery — Vassallo — Venino — Ventrella Almerigo — Viale — Vicini — Visocchi — Volpe.

Zaccaria — Zimolo — Zugni.

Sono in congedo:

Bigliardi — Bono.

De Grecis.

Fabbrici — Ferretti.

Gai Silvio.

Manfredi — Marescalchi — Mazza de' Piccioli — Musotto.

Pennisi di S. Margherita — Pirrone.

Ranieri — Re David — Romanini — Rubinio.

Sardi — Savelli.

Torre Edoardo.

Sono ammalati:

Gallo.

Mesoella.

Rossi Pier Benvenuto.

Assenti per ufficio pubblico:

Armato.

Barbiellini-Amidei — Bastianini — Bilucaglia.

Calore — Capanni — Casalini — Chiostrì — Ciarlantini — Crollanza.

De Cicco.

Farina.

Gemelli — Gentile — Gorini.

Maccotta — Mammalella — Mazzolini — Meriano — Muscatello.

Olivi — Olmo.

Panunzio — Pedrazzi — Peglion.

Sansanelli — Savini — Serpieri — Severini.

Tròilo.

Risultato della seconda votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti altri disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 17 novembre 1927, n. 2340, relativo al conferimento di un posto di gruppo A nel ruolo del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità (*Approvato dal Senato*) (1996):

Presenti e votanti . . .	200
Maggioranza	101
Voti favorevoli . . .	198
Voti contrari	2

(*La Camera approva.*)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2453, concernente provvedimenti relativi all'Istituto nazionale L. U. C. E. per la propaganda e cultura a mezzo della cinematografia (*Approvato dal Senato*) (1997):

Presenti e votanti . . .	200
Maggioranza	101
Voti favorevoli . . .	198
Voti contrari	2

(*La Camera approva.*)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 410, concernente il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui da concedersi per la bonifica integrale del territorio della provincia di Rovigo (1960):

Presenti	200
Maggioranza	101
Voti favorevoli . . .	198
Voti contrari	2

(*La Camera approva.*)

Conversione in legge del Regio decreto 25 febbraio 1928, n. 411, recante modificazioni alla competenza amministrativa per

la definizione delle trasgressioni in materia di tasse (1961):

Presenti e votanti . . .	200
Maggioranza	101
Voti favorevoli . . .	197
Voti contrari	3

(*La Camera approva.*)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 gennaio 1928, n. 551, che porta varianti e aggiunte al testo unico delle disposizioni legislative del Corpo Reale Equipaggi Marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina (*Approvato dal Senato*) (2009):

Presenti e votanti . . .	200
Maggioranza	101
Voti favorevoli . . .	198
Voti contrari	2

(*La Camera approva.*)

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 (1837):

Presenti e votanti . . .	200
Maggioranza	101
Voti favorevoli . . .	199
Voti contrari	1

(*La Camera approva.*)

Hanno preso parte alla votazione:

Acerbo — Adinolfi — Albicini — Aldi-Mai — Alfieri — Amicucci — Antonelli — Arnoni — Arrivabene Giberto.

Bagnasco — Baiocchi — Baistrocchi — Balbo — Barbaro — Barbieri — Barduzzi — Bartolomei — Bassi — Belluzzo — Beneduce — Bennati — Benni — Bertacchi — Bette — Biagi — Biancardi — Bianchi Michele — Bifani — Bisi — Blanc — Bodrero — Bolzon — Bonardi — Boncompagni-Ludovisi — Borriello — Bottai — Brescia Edoardo — Bresciani Bruno — Broccardi — Buttafocchi.

Caccianiga — Canelli — Cantalupo — Caprice — Caprino — Caradonna — Cariolato — Casagrande di Villaviera — Cavalieri — Ceci — Cesesia di Vegliasco — Cerri — Cerulli-Irelli — Chiarelli — Chiarini — Cian Vittorio — Ciano Costanzo — Ciardi — Cristini.

D'Alessio Francesco — D'Alessio Nicola — D'Ambrosio — De Capitani d'Arzago — De Cellibus — De Cristofaro — Del Croix — De Mar-

tino — De' Stefani — Di Fausto — Di Marzo — Di Mirafiori-Guerrieri — Donegani — Ducos — Dudan.

Fani — Farinacci — Fedele — Federzoni — Fera — Finzi — Fontana — Foschini — Franco.

Gabbi — Gangitano — Gasparotto — Gatti — Genovesi — Geremicca — Gianturco — Giarratana — Giuliano — Giunta — Giuriati — Grancelli — Grandi — Greco — Guàccero — Guglielmi — Guidi-Bufferini.

Igliori — Imberti — Insabato.

Joele — Josa — Jung.

La Bella — Lanfranconi — Lantini — Leicht — Leonardi — Leone Leone — Lessona — Limongelli — Locatelli — Loreto — Lunelli — Lupi.

Macarini Carmignani — Madia — Magrini — Majorana — Manaresi — Marani — Maraviglia — Marchi Corrado — Marchi Giovanni — Mariotti — Marquet — Martelli — Martire — Mattei Gentili — Mazzucco — Messedaglia — Miari — Milani Giovanni — Miliari G. Battista — Mongiò — Morelli Eugenio.

Olivetti — Orefici — Orsolini Cencelli.

Pace — Palmisano — Paratore — Pavoncelli — Pellanda — Pennavaria — Perna — Pezzullo — Pierazzi — Pivano — Preda — Prunotto.

Quilico.

Raggio — Raschi — Razza — Renda — Ricchioni — Ricci Renato — Riolo — Rocco — Romano Michele — Romano Ruggero — Rosboch — Rossi-Passavanti — Rossini — Rossoni — Rotigliano — Russo Luigi.

Salvi — Sandrini — Sansone — Scorza — Serena — Spezzotti — Spinelli — Starace — Suvich.

Teruzzi — Tòfani — Torre Andrea — Tosi — Tosti di Valminuta — Trigona — Tumedei — Turati.

Ungaro.

Valery — Vassallo — Venino — Ventrella — Almerigo — Viale — Vicini — Visocchi — Volpe.

Zaccaria — Zimolo — Zugni.

Sono in congedo:

Bigliardi — Bono.

De Grecis.

Fabbrici — Ferretti.

Gai Silvio.

Manfredi — Marescalchi — Mazza de' Piccioli — Musotto.

Pennisi di S. Margherita — Pirrone.

Ranieri — Re David — Romanini — Rubino.

Sardi — Savelli.

Torre Edoardo.

Sono ammalati:

Gallo.

Mesolella.

Rossi Pier Benvenuto.

Assenti per ufficio pubblico:

Armato.

Barbiellini-Amidei — Bastianini — Bilucaglia.

Calore — Capanni — Casalini — Chiostrì — Ciarlantini — Crollalanza.

De Cicco.

Farina.

Gemelli — Gentile — Gorini.

Maccotta — Mammalella — Mazzolini — Meriano — Muscatello.

Olivi — Olmo.

Panunzio — Pedrazzi — Peglion.

Sansanelli — Savini — Serpieri — Severini.

Tròilo.

La seduta termina alle 18.30.

Ordine del giorno per la seduta di domani

Alle ore 16.

Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2677, che reca nuove disposizioni sull'ordinamento del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana in Palermo. (*Approvato dal Senato*). (2004)

2. Conversione in legge del Regio decreto 22 dicembre 1927, n. 2454, relativo alla proroga della validità delle liste dei giurati in vigore nell'anno 1926. (*Approvato dal Senato*). (2005).

3. Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1927, n. 2341, concernente la soppressione dell'Ente Nazionale per l'educazione fisica e passaggio all'Opera Nazionale Balilla delle funzioni già ad esso attribuite. (*Approvato dal Senato*). (2008)

4. Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1927, n. 2192, concernente

operazione di conto corrente fra la Cassa depositi e prestiti e la Cassa di risparmio delle provincie lombarde per finanziamento a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato. (*Approvato dal Senato*). (1990)

5. Autorizzazione agli istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti, a ricevere in conto corrente dalla Cassa di risparmio Vittorio Emanuele, di Palermo, la somma di lire 4,200,000 per mutuarla alla provincia di Ragusa per la costruzione del palazzo destinato agli Uffici provinciali e per la sistemazione del ponte dei Cappuccini. (1816)

6. Disposizioni circa la garanzia per un mutuo di lire 60 milioni concesso alla Società Generale Elettrica della Sicilia. (1977)

7. Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 aprile 1928, n. 840, riguardante la concessione di assegni speciali alla vedova del maresciallo d'Italia Armando Diaz. (1981)

8. Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1928, n. 20, concernente provvedimenti per lo sviluppo edilizio e per le nuove costruzioni. (*Approvato dal Senato*). (2006)

9. Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2574, relativo alla costituzione dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni. (*Approvato dal Senato*). (1992)

10. Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2616, concernente il

limite di emissione per le cartelle dell'Istituto italiano di credito fondiario. (*Approvato dal Senato*). (2001)

11. Ampliamento e facilitazioni delle operazioni di mutuo della Cassa depositi e prestiti. (1968)

12. Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 aprile 1928, n. 737, concernente provvedimenti fiscali a favore della città e del territorio di Fiume. (1984)

Discussione dei seguenti disegni di legge:

13. Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929. (1848)

14. Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1927, n. 2325, concernente la cessazione del corso forzoso e la convertibilità in oro dei biglietti della Banca d'Italia. (*Approvato dal Senato*). (1879)

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

AVV. CARLO FINZI

